SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 128° — Numero 159**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 10 luglio 1987** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1987.

Autorizzazione per l'emissione di serie speciali di monete per collezionisti millesimo 1986 . . . . Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1987.

Determinazione del contingente della moneta d'argento da L. 500 celebrativa della Famiglia . . . . Pag. 4

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

1986

DECRETO 24 dicembre 1986, n. **1130.**

Riconoscimento civile della ripartizione di un complesso immobiliare di proprietà dell'Istituto serafico per sordomuti e ciechi, in Assisi . . . . Pag. 5

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della marina mercantile

DECRETO 15 giugno 1987, n. **265.**

Divieto di pesca del pesce azzurro destinato alla produzione di farina di pesce . . . . Pag. 5

DECRETO 9 luglio 1987.

Fermo temporaneo delle navi adibite alla pesca con reti a strascico e con reti volanti . . . . Pag. 6

Ministero dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 28 febbraio 1987.

Approvazione dei modelli di tessere personali per l'esercizio di funzioni speciali per il personale del Corpo forestale dello Stato. Pag. 8

DECRETO 25 giugno 1987.

Attribuzione di compiti di controllo all'Age-Control in materia di aiuto al consumo dell'olio di oliva . . . . Pag. 13

Ministero delle finanze

DECRETO 26 giugno 1987.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di alcuni uffici finanziari . . . . Pag. 13

Ministero della sanità

DECRETO 26 giugno 1987.

Autorizzazione al presidio ospedaliero dell'unità sanitaria locale n. 36 di Mestre ad includere un sanitario nell'équipe già autorizzata alle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico . . . . Pag. 14

Ministro per il coordinamento della protezione civile

ORDINANZA 19 giugno 1987.

Ulteriori interventi urgenti per il recupero del patrimonio archeologico dell'area flegrea. (Ordinanza n. 1012/FPC/ZA). Pag. 14

ORDINANZA 19 giugno 1987.

Assegnazione al comune di Scalea di un contributo straordinario per opere urgenti per l'eliminazione di detriti sul lungomare. (Ordinanza n. 1013/FPC/ZA). Pag. 15

ORDINANZA 19 giugno 1987.

Assegnazione al comune di Paola in provincia di Cosenza di un contributo straordinario per opere urgenti per l'eliminazione di detriti sul lungomare. (Ordinanza n. 1014/FPC/ZA) Pag. 15

ORDINANZA 19 giugno 1987.

Assegnazione al comune di Sangineto in provincia di Cosenza di un contributo straordinario per opere urgenti per il ripristino del servizio idrico e per la pubblica illuminazione sul lungomare. (Ordinanza n. 1016/FPC/ZA). Pag. 16

ORDINANZA 19 giugno 1987.

Assegnazione al comune di Belvedere Marittimo in provincia di Cosenza di un contributo straordinario per opere urgenti per il ripristino della rete fognante. (Ordinanza n. 1017/FPC/ZA). Pag. 16

ORDINANZA 20 giugno 1987.

Modifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 921/FPC/ZA in data 13 marzo 1987 concernente la disciplina degli interventi di riparazione e di ricostruzione delle opere danneggiate nel comune di Zafferana Etnea dai terremoti del 19 e 25 ottobre 1984, nel comune di Acireale dai terremoti del giugno 1984 e dicembre 1985 e nei comuni della Sicilia orientale dai terremoti del dicembre 1985 e gennaio 1986. (Ordinanza n. 1023/FPC/ZA) Pag. 17

ORDINANZA 20 giugno 1987.

Modifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 933/FPC/ZA del 24 marzo 1987 concernente la disciplina degli interventi di riparazione e di ricostruzione degli immobili dei comuni della Basilicata, Calabria e Campania danneggiati dal terremoto del 21 marzo 1982. (Ordinanza n. 1024/FPC/ZA) Pag. 17

ORDINANZA 20 giugno 1987.

Revoca delle disposizioni di cui all'ordinanza n. 127/FPC del 16 febbraio 1984, concernente la disciplina del trattamento di missione fruito dal personale dell'Ufficio del Ministro per il coordinamento della protezione civile. (Ordinanza n. 1026/FPC/ZA) Pag. 18

ORDINANZA 20 giugno 1987.

Ulteriore rinvio del godimento delle ferie al personale impegnato per gli eventi sismici del 29 aprile 1984 e del 7 e 11 maggio 1984. (Ordinanza n. 1027/FPC/ZA) Pag. 18

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri:

Avviso relativo alla pubblicazione dell'elenco delle sedi disponibili, dopo le operazioni di trasferimento del personale già in servizio, relativo al personale docente di ruolo dello Stato da destinare all'estero, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 agosto 1982, n. 604 e dell'art. 16 del decreto ministeriale 21 dicembre 1984. Pag. 19

Entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese relativo alla promozione ed alla reciproca protezione degli investimenti, con protocollo, firmato a Roma il 28 gennaio 1985 Pag. 19

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionale calamità o avversità atmosferica verificatisi nella provincia di Trento e di Bolzano e nelle regioni Umbria, Lazio e Puglia Pag. 19

Ministero del tesoro: Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto bancario San Paolo di Torino e annessa Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità Pag. 19

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Proroga del termine concesso alla S.p.a. Magazzini generali milanesi, in Milano, per l'acquisto di impianti in Pioltello - Limito Pag. 20

Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale:

Reiezione di richiesta avanzata da alcune società ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *A)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675 Pag. 20

Reiezione di richiesta avanzata da alcune società ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *C)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675 Pag. 20

Comitato interministeriale dei prezzi: Prezzi massimi al comsumo dei prodotti petroliferi. (Comunicato della segreteria). Pag. 20

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della difesa:

Concorso pubblico, per esami, a sedici posti di cancelliere militare nel ruolo organico dell'ex carriera direttiva dei cancellieri militari Pag. 21

Concorso pubblico, per esami, a settantasei posti di segretario nel ruolo dell'ex carriera di concetto dei segretari della Difesa. Pag. 26

Concorso pubblico, per esami, a settantadue posti di perito tecnico industriale nel ruolo organico dell'ex carriera di concetto dei periti tecnici industriali dell'Esercito Pag. 31

Concorso pubblico, per esami, a quarantatre posti di gestore nel ruolo organico dell'ex carriera di concetto dei contabili della Marina Pag. 36

Ministero dell'interno: Concorso, per titoli, per la nomina dei segretari generali di classe 1ª/*A* e 1ª/*B* Pag. 42

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni: Diario delle prove scritte dei concorsi pubblici compartimentali, per esami, a complessivi centocinquantadue posti di perito telecomunicazioni radioelettronico, sesta categoria Pag. 43

Avvocatura generale dello Stato: Concorso, per esame teorico-pratico, a cinque posti di procuratore dello Stato. Pag. 43

Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali: Concorso a cinquantatre posti in convitto per l'anno scolastico 1987-88 a favore degli orfani del personale iscritto al «Fondo di previdenza e credito per i dipendenti civili e militari dello Stato e per i loro superstiti» . . . . Pag. 45

Regione Marche: Concorso ad un posto di aiuto corresponsabile di neurologia presso l'unità sanitaria locale n. 8. Pag. 46

Regione Liguria: Riduzione, da due a uno, del numero dei posti del concorso a primario di chirurgia generale presso l'unità sanitaria locale n. 13 . . . . Pag. 46

Regione Emilia-Romagna: Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 4 . . . Pag. 46

Regione Toscana: Concorso a due posti di operatore professionale di prima categoria - coordinatore - tecnico di laboratorio, presso l'unità sanitaria locale n. 22 . Pag. 46

Regione Friuli-Venezia Giulia: Concorso ad un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - infermiere professionale, presso l'unità sanitaria locale n. 6. Pag. 46

Regione Lombardia:

Assunzione, per chiamata diretta, a sette posti di ausiliario socio sanitario presso l'unità sanitaria locale n. 3 Pag. 47

Concorso ad un posto di coadiutore sanitario di medicina del lavoro - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica, presso l'unità sanitaria locale n. 3. . . . . Pag. 47

Regione Piemonte:

Concorso ad un posto di collaboratore amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 26. . . . . Pag. 47

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso il presidio ospedaliero «C.T.O.» dell'unità sanitaria locale n. 1-23. Pag. 47

Regione Puglia:

Concorso a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale BA/3 . . . . Pag. 47

Concorso ad un posto di veterinario coadiutore - area funzionale igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale, presso l'unità sanitaria locale LE/3. Pag. 47

Ospedali riuniti di Bergamo: Concorso a posti di personale di varie qualifiche . . . . Pag. 47

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA Pag. 47

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1986, n. 1104, concernente: «Approvazione del regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli osservatori astronomici, astrofisifi e vesuviano». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 121 del 27 maggio 1987. Pag. 48

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'ordinanza del Ministro della sanità del 18 gennaio 1984, concernente modificazioni all'ordinanza ministeriale 12 settembre 1983 relativa alle condizioni zoosanitarie per l'importazione in Italia di carni fresche da alcuni Paesi terzi. (Ordinanza pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 33 del 2 febbraio 1987) . . . . Pag. 48

Comunicato relativo all'estratto di bando di concorsi della regione Toscana a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 19 Alta Valle d'Elsa. (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 138 del 16 giugno 1987) . . . . Pag. 48

Comunicato relativo al concorso della regione Basilicata ad un posto di primario di ortopedia e traumatologia presso il presidio ospedaliero di Maratea dell'unità sanitaria locale n. 4. (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 132 del 9 giugno 1987) . . . . Pag. 48

SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

*Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. **40:***

I.R.I - Istituto per la ricostruzione industriale:

Rimborso di obbligazioni «IRI-Credito Italiano 13% - 1981/1987».

Rimborso di obbligazioni «IRI-Banca Commerciale Italiana 13% - 1981/1987».

Rimborso di obbligazioni «IRI-Banco di Roma 13% - 1981/1987».

Mediocredito toscano, ente di diritto pubblico, in Firenze:

Rimborso di obbligazioni «Z/77 - 12%».

Obbligazioni «AC/78 - 12%» sorteggiate il 13 maggio 1987.

Samesi immobiliare, società per azioni, in Civitanova Marche: Obbligazioni sorteggiate il 21 maggio 1987.

F.lli Sagripanti, società per azioni, in Civitanova Marche: Obbligazioni sorteggiate il 21 maggio 1987.

Comune di Genova, servizio degli interventi finanziari: Obbligazioni sorteggiate il 4 maggio 1987.

Giuseppe Feltrinelli & C., società per azioni, in Napoli: Obbligazioni sorteggiate il 27 maggio 1987.

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1987.

Autorizzazione per l'emissione di serie speciali di monete per collezionisti millesimo 1986.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 19 marzo 1987, concernente l'emissione di una moneta d'argento da L. 500 celebrativa del sesto centenario della nascita di Donatello;

Visto l'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Considerato che occorre provvedere all'emissione di monete a corso legale di speciale scelta da cedere ad enti, associazioni e privati per l'anno 1986;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione delle serie speciali millesimo 1986 per collezionisti, confezionate in appositi contenitori e comprendenti ciascuna i seguenti valori: L. 1, L. 2, L. 5, L. 10, L. 20, L. 50, L. 100, L. 200, L. 500 bimetallica, L. 500 in argento di serie ordinaria e L. 500 in argento celebrativa del sesto centenario della nascita di Donatello.

Art. 2.

Il contingente in valore nominale delle predette serie sara stabilito con successivo provvedimento, ai termini dell'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1987

COSSIGA

GORIA, *Ministro del tesoro*

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1987
Registro n. 20 Tesoro, foglio n. 213

87A5523

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1987.

Determinazione del contingente della moneta d'argento da L. 500 celebrativa della Famiglia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 della legge 21 novembre 1957, n. 1141, concernente la fabbricazione e l'emissione di monete d'argento da L. 500;

Visto il proprio decreto 4 marzo 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 80 del 2 aprile 1958, relativo alle caratteristiche e al contingente della moneta da L. 500;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, concernente la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;

Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 1986, concernente il programma di emissioni numismatiche per l'anno 1987;

Ritenuta la necessità di emettere una moneta d'argento da L. 500 celebrativa della Famiglia;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il Tesoro è autorizzato a coniare e ad emettere monete d'argento da L. 500 celebrative della Famiglia da fornire, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche delle monete di cui al precedente art. 1 sono determinate come appresso:

Metallo	Valore nominale (lire)	Diametro mm.	Titolo in millesimi		Peso	
			legale	tolleranza in più o meno	legale	tolleranza in più o meno
Argento	500	29	835	3‰	11	0,055

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della moneta di cui agli articoli precedenti sono le seguenti:

nel diritto: profilo giovanile di donna con margherita tra i capelli, simbolo di vita e maternità; legenda circolare «REPUBBLICA ITALIANA»; sotto la testa il nome dell'autore «COLANERI» ed una stella;

nel rovescio: composizione di tre figure: un uomo, una donna, un bambino nascenti da linee sfuggenti ed essenziali; al centro un sole, simbolo del calore familiare, racchiude tre volti stilizzati; in basso il valore «L. 500», il marchio di Zecca «R» e l'anno di emissione «1987»;

sul bordo: scritta in rilievo «REPUBBLICA ITALIANA».

Art. 4.

Il contingente in valore nominale della nuova moneta d'argento, di cui al presente decreto, sarà stabilito con successivo provvedimento ai termini dell'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309.

Art. 5.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'argento conforme alle descrizioni tecniche e artistiche indicate agli articoli precedenti ed alla allegata riproduzione fotografica che fa parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio di Stato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1987

COSSIGA

GORIA, *Ministro del tesoro*

Diritto

Rovescio

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1987
Registro n. 24 Tesoro, foglio n. 234

87A5687

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 24 dicembre 1986, n. **1130.**

Riconoscimento civile della ripartizione di un complesso immobiliare di proprietà dell'Istituto serafico per sordomuti e ciechi, in Assisi.

N. 1130. Decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1986, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto civilmente il decreto 11 febbraio 1983, n. 7559/50, della Sacra congregazione per i religiosi e gli istituti secolari, relativo alla ripartizione di un complesso immobiliare, sito in Assisi (Perugia), di proprietà dell'Istituto serafico per sordomuti e ciechi, con sede nella stessa città, così come appresso specificato: *a)* al medesimo Istituto serafico per la parte allibrata al nuovo catasto edilizio urbano di Assisi, partita 1123, foglio 103, part. 6, 226, 227, 4, 220, 229 ed al catasto terreni di Assisi, partita 1795, foglio 103, part. 5, 8, 10, 11, 3, 4, 9, 1, 6 (superficie complessiva Ha 3.95.10, reddito dominicale 1293,16, reddito agrario 4441,68); *b)* alla Congregazione delle suore francescane elisabettine, *vulgo* Bigie, già con sede in Napoli ed ora in Roma, per la parte allibrata al nuovo catasto edilizio urbano di Assisi, partita 1123, foglio 104, particella 91 sub 1, 91 sub 2, 91 sub 3, 91 sub 4, 91 sub 5 (ingressi sia dalla via Frate Elia e sia dalla via Giorgetti), il tutto descritto nella perizia giurata in data 25 luglio 1983 del geom. Bruno Valecchi e valutato, per la parte attribuita alla Congregazione delle suore francescane elisabettine, *vulgo* Bigie, in L. 3.000.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Perugia. È approvato lo statuto del predetto Istituto serafico per sordomuti e ciechi, in Assisi.

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1987
Registro n. 22 Interno, foglio n. 387

87G0469

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 15 giugno 1987, n. **265.**

Divieto di pesca del pesce azzurro destinato alla produzione di farina di pesce.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 14 giugno 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, riguardante il regolamento di esecuzione della predetta legge;

Visto l'art. 32 della citata legge che attribuisce al Ministro della marina mercantile il potere di emanare, con proprio decreto, norme per la disciplina della pesca marittima anche in deroga alle discipline regolamentari al fine di adeguarla al processo delle conoscenze scientifiche e delle applicazioni tecnologiche;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Considerato che alla luce dei dati scientifici disponibili gli stocks di pesce azzurro hanno registrato una contrazione lungo l'intero arco costiero nazionale, soprattutto in Alto e Medio Adriatico ed in particolare per le alici le cui catture risultano inferiori anche al 90% rispetto a quelle degli anni precedenti;

Considerato altresì che tale riduzione è attribuibile ad una serie di fattori tra cui lo sfruttamento degli stocks stessi operato ai fini della produzione di farina di pesce;

Ritenuto che una misura urgente di conservazione mediante un provvedimento di carattere provvisorio che si limiti inizialmente a vietare la cattura del pesce azzurro da destinare a farina di pesce e necessario per una valutazione delle possibilità di reintegrare degli stocks anzidetti;

Visti i conformi pareri della Commissione consultiva centrale per la pesca marittima e del Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare nella seduta del 10 giugno 1987;

Decreta:

Per un periodo di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, è vietata la cattura, con qualunque mestiere di pesca, di pesce azzurro da destinare alla produzione di farina di pesce, ad esclusione dei normali scarti dell'attività di pesca e non commerciabili nonché del pesce azzurro incassettato e rimasto invenduto.

Gli organi consultivi di cui in premessa, entro un anno dalla data del presente decreto, procederanno ad una prima verifica degli effetti delle misure adottate.

Resta in vigore quanto previsto dall'art. 125 del regolamento di esecuzione della legge n. 963/1965 sulla pesca del novellame da allevamento.

Sono fatte salve le competenze esclusive in materia di pesca delle regioni a statuto speciale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Venezia, addì 15 giugno 1987

Il Ministro: DEGAN

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI

NOTE

Nota al terzo comma delle premesse:

Il testo dell'art. 32 della legge 14 luglio 1965, n. 963, è il seguente: «Art. 32 *(Poteri del Ministro per la marina mercantile)*. — Il Ministro per la marina mercantile può, con suo decreto, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima, emanare norme per la disciplina della pesca anche in deroga alle discipline regolamentari, al fine di adeguarla al progresso delle conoscenze scientifiche e delle applicazioni tecnologiche, e favorirne lo sviluppo in determinate zone o per determinate classi di essa».

Nota al dispositivo:

Il testo dell'art. 125 del regolamento per l'esecuzione della legge sulla disciplina della pesca marittima, approvato con D.P.R. n. 1639/1968, come modificato dall'art. 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e dal D.M. 5 maggio 1986, è il seguente: «Art. 125 *(Novellame per allevamento)*. — Il Ministro per la marina mercantile può autorizzare la pesca del novellame allo stato vivo destinato agli allevamenti o ai ripopolamenti, nonché il commercio e il trasporto di esso».

87G0470

DECRETO 9 luglio 1987.

Fermo temporaneo delle navi adibite alla pesca con reti a strascico e con reti volanti.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visti il decreto-legge n. 102/1987 non convertito e il decreto-legge 22 maggio 1987, n. 200, in corso di conversione in legge, che reca disposizioni per l'adattamento della capacità di produzione della flotta peschereccia italiana;

Visti la direttiva della CEE n. 515/1983 ed il regolamento CEE n. 4028 del 18 dicembre 1986, relativi ad azioni comunitarie nel settore della pesca, tra le quali il fermo temporaneo della capacità di produzione della flotta peschereccia dei Paesi membri di lunghezza pari o superiore a 18 metri;

Sentiti:

a) il Comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima, che nella seduta del 15 aprile 1987 ha espresso il parere che il sistema di pesca per il quale urgono misure di contenimento è quello a strascico e che il periodo di fermo dovrebbe essere stabilito tra luglio e settembre possibilmente in due turni: il primo tra luglio ed agosto riservato alla pesca entro sei miglia; il secondo tra agosto e settembre riservato alla pesca oltre sei miglia dalla costa; il Comitato ha inoltre esaminato il problema di fermare contemporaneamente allo strascico anche la pesca effettuata con reti volanti in considerazione del fatto che con tale sistema si effettua lo strascico appesantendo le reti; su tale ultimo aspetto il Comitato si è riservato di approfondire il problema;

b) il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare che, ai sensi di quanto previsto dal decreto-legge n. 200 citato, nella seduta del 27 giugno 1987 ha espresso l'orientamento che durante il primo turno di fermo è opportuno interdire nella zona di sei miglia dalla costa la pesca con reti a strascico e con reti volanti; in merito al tipo di navi che dovrebbero effettuare i due turni di fermo sono emersi due orientamenti: uno di riservare il primo turno di fermo alle navi abilitate alla pesca entro sei miglia dalla costa; il secondo di lasciare alle singole imprese la scelta del turno;

Considerato che i termini dei periodi utili di fermo ipotizzati in relazione al decreto-legge 21 marzo 1987, n. 102, non convertito in legge, sono praticamente superati, per cui è possibile prevedere un solo turno di fermo tra agosto e settembre 1987;

Constatato che la lunghezza tra le perpendicolari corrisponde alla lunghezza di costruzione utilizzata in Italia per il calcolo della stazza ed è leggermente inferiore alla lunghezza di stazza netta;

Considerato che da parte della commissione CEE non è ancora pervenuta la comunicazione concernente l'importo massimo della spesa ammissibile per l'Italia relativamente alla concessione dei premi di fermo, a termini dell'art. 26 del regolamento n. 4028/86;

Decreta:

Art. 1.

Allo scopo di poter concretamente stabilire, sulla base delle domande presentate e dei fondi disponibili, quali navi possano effettuare il fermo temporaneo con pagamento del premio, determinato secondo la tabella allegata, e della indennità giornaliera, nonché al fine di stabilire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del regolamento n. 4028/86, la quota di tale premio ammissibile al rimborso comunitario, gli armatori delle navi aventi lunghezza tra le perpendicolari ovvero lunghezza di costruzione ovvero lunghezza di stazza netta uguale o superiore a nove metri e che effettuano la pesca con reti a strascico o con reti volanti lungo i litorali italiani, debbono presentare domanda all'ufficio marittimo di iscrizione della nave entro il 20 luglio 1987.

Sono escluse le navi abilitate alla pesca oltre gli stretti, nonché le navi iscritte nei compartimenti marittimi della Sicilia, perché assistite da misure stabilite dalla regione siciliana.

La domanda deve contenere i seguenti elementi:

le generalità complete e il domicilio dell'armatore;
il nome e gli estremi di immatricolazione o registrazione della nave;
la data di prima immatricolazione e la stazza lorda della nave;

le persone che compongono l'equipaggio e che risultano imbarcate con iscrizione nel ruolo di equipaggio o sulla licenza di navigazione;

i contributi previdenziali che paga mensilmente l'armatore per i componenti dell'equipaggio.

La domanda deve essere firmata dall'armatore e dai membri dell'equipaggio ai fini della corresponsione del premio e dell'indennità giornaliera.

Durante il periodo di fermo l'equipaggio è considerato imbarcato ai fini previdenziali.

Art. 2.

Il fermo sarà effettuato dal 6 agosto al 30 settembre 1987, calcolandosi forfettariamente in dieci giorni le soste per fermo tecnico relative al predetto periodo.

Art. 3.

Entro il 27 luglio 1987, gli uffici marittimi che hanno ricevuto le domande per il fermo temporaneo comunicano via telex o con telegramma al Ministero della marina mercantile - Direzione generale della pesca marittima:

per ciascuna delle classi di stazza indicate nella tabella allegata al presente decreto il numero delle navi per le quali è stata avanzata domanda e che sono abilitate alla pesca con reti a strascico o con rete volante entro sei miglia dalla costa distinte nelle due classi di età indicate nella tabella allegata.

per ciascuna delle classi di stazza indicate nella tabella allegata al presente decreto il numero delle navi per le quali è stata avanzata domanda e che sono abilitate alla pesca con reti a strascico o con reti volanti anche oltre sei miglia dalla costa distinte nelle due classi di età indicate nella tabella allegata;

per ciascuna delle classi di stazza indicate nella tabella allegata al presente decreto, il numero dei componenti l'equipaggio;

il totale dei contributi previdenziali mensili pagati dagli armatori per i componenti dell'equipaggio.

Con lo stesso mezzo ed entro la stessa data gli uffici marittimi comunicano altresì il numero delle navi di lunghezza fra le perpendicolari pari o superiore a 18 metri per le quali è stata avanzata domanda nei termini sopraindicati.

Art. 4.

Entro il 31 luglio 1987 sarà emanato il decreto ministeriale previsto dagli articoli 3 e 4 del decreto-legge 22 maggio 1987, n. 200.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, addì 9 luglio 1987

Il Ministro: DEGAN

ALLEGATO

Stazza	Navi aventi meno di 10 anni (lire giornaliere)	Navi aventi più di 10 anni (lire giornaliere)
fino a meno di 20 T.S.L.	135.000	110.000
da 20 a meno di 50 T.S.L. . . .	244.000	200.000
da 50 a meno di 70 T.S.L. . . .	310.000	232.000
da 70 a meno di 100 T.S.L. . .	465.000	387.000
da 100 a meno di 200 T.S.L.	930.000	620.000
da 200 a meno di 300 T.S.L.	1.472.000	1.085.000
da 300 a meno di 500 T.S.L.	1.860.000	1.550.000
da 500 a meno di 1.000 T.S.L.	2.325.000	1.937.000

N.B. — Per le navi da ammettere al contributo comunitario, la cui misura e stabilita in ECU, l'individuazione della categoria di stazza di appartenenza sara effettuata sulla base della stazza fermo restando il limite minimo di 18 metri tra le perpendicolari.

87A5944

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 28 febbraio 1987.

Approvazione dei modelli di tessere personali per l'esercizio di funzioni speciali per il personale del Corpo forestale dello Stato.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, ratificato, con modificazioni, dalla legge 4 maggio 1951, n. 538;

Visto il regio decreto 3 ottobre 1929, n. 1997;

Visto l'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121;

Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, che detta norme in materia di tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato;

Considerata la necessità di sostituire le tessere di riconoscimento per l'esercizio di funzioni speciali rilasciate al direttore generale, capo del Corpo forestale dello Stato, ai dirigenti e direttivi del ruolo tecnico superiore (ufficiali), ai sottufficiali, alle guardie scelte e guardie del Corpo stesso con altro tipo che offra maggiori garanzie di sicurezza contro le falsificazioni nonché di soddisfare l'esigenza di uniformità con le altre Forze di polizia;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1988 le tessere di riconoscimento per l'esercizio di funzioni speciali in uso agli ufficiali, sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato sono sostituite con quelle in speciale carta filigranata con bordo superiore ed inferiore di colore verde, conformi agli allegati *A*, A_1, *B* e *C* del presente decreto.

Art. 2.

Ciascun documento munito di timbro a secco consta di due sezioni: la prima (anteriore), contenente la fotografia dell'intestatario riporta i dati anagrafici e somatici di riconoscimento, il gruppo sanguigno, la data di rilascio, la firma dell'autorità incaricata della concessione del documento ed a stampa il timbro ad umido dell'amministrazione; la seconda (verso) la validità del documento e la firma del titolare apposta sul retro della fotografia.

La tessera di riconoscimento è valida sei anni, non è soggetta a convalida annuale e deve essere nuovamente emessa in caso di promozione, smarrimento, furto o precoce logorio.

Il documento deve essere restituito all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa e deve essere ritirato in caso di sospensione dal servizio o aspettativa per motivi di salute determinata da infermità neuropsichiche.

La tessera di riconoscimento viene rilasciata per gli ufficiali dal capo del Corpo o dal dirigente a ciò espressamente delegato, e per i sottufficiali, guardie scelte e guardie dal dirigente della divisione competente.

Il documento per il capo del Corpo forestale dello Stato viene rilasciato dal Ministro.

Art. 3.

Il nuovo documento, in conformità a quanto previsto dall'art. 146 del regio decreto 3 ottobre 1929, n. 1997, è valido anche agli effetti del libero percorso sulle linee tranviarie ed automobilistiche urbane.

La sostituzione dei vecchi documenti con i nuovi avverrà gradualmente e dovrà essere completata entro il 31 maggio 1988.

Dal 1° giugno 1988 cesserà, a tutti gli effetti, la validità dei vecchi modelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1987

Il Ministro: PANDOLFI

ALLEGATO *A*

TESSERA PERSONALE DI RICONOSCIMENTO

CORPO FORESTALE DELLO STATO

Capo del Corpo forestale dello Stato

ALLEGATO *A*

TESSERA PERSONALE DI RICONOSCIMENTO

CORPO FORESTALE DELLO STATO

Ufficiali

CORPO FORESTALE DELLO STATO

TESSERA UFFICIALI

Data rilascio Grado

Cognome e nome

Spazio riservato alla foto
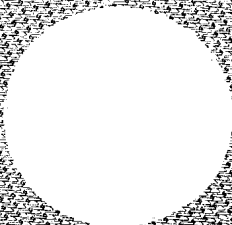
Data e luogo di nascita

Statura Capelli Occhi Gruppo sanguigno

Capo del C.F.S.

Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste MOD. C.F.S./2

IL TITOLARE DELLA PRESENTE

È UFFICIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA

ED AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA

I.P.Z.S. - OFF. C.V. - ROMA

ALLEGATO *B*

TESSERA PERSONALE DI RICONOSCIMENTO

CORPO FORESTALE DELLO STATO

Sottufficiali

ALLEGATO *C*

TESSERA PERSONALE DI RICONOSCIMENTO

CORPO FORESTALE DELLO STATO

Guardie scelte e guardie

87A5456

DECRETO 25 giugno 1987.

Attribuzione di compiti di controllo all'Age-Control in materia di aiuto al consumo dell'olio di oliva.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visti i regolamenti CEE n. 3089/78 del 19 dicembre 1978 e n. 2677/85 del 24 settembre 1985, e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti il regime di aiuto al consumo dell'olio di oliva;

Visto il regolamento CEE n. 2262/84 del 17 luglio 1984 ed in particolare l'art. 1, secondo comma, del paragrafo 2, con il quale viene riservata ai singoli Stati membri la possibilità di incaricare l'Agenzia, di cui allo stesso regolamento, di provvedere a svolgere i compiti di controllo in materia di aiuto al consumo dell'olio d'oliva;

Vista la legge 23 dicembre 1986, n. 898, di conversione del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio d'oliva;

Vista la legge 7 agosto 1986, n. 462, di conversione del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, recante misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni agro-alimentari;

Visto il decreto ministeriale 9 novembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 311 del 14 novembre 1979, con il quale vengono individuati gli uffici incaricati di svolgere compiti di controllo in tema di aiuto al consumo dell'olio d'oliva;

Rilevata l'esigenza di avvalersi della facoltà di cui all'art. 1, secondo comma, del paragrafo 2, del richiamato regolamento CEE n. 2262/84, per prevedere la partecipazione dell'Age-Control all'attuazione dei controlli previsti nell'ambito del regime di aiuto di cui innanzi;

Decreta:

Ai termini dell'art. 1, secondo comma, del paragrafo 2, del regolamento CEE n. 2262/84 del 17 luglio 1984, l'Age-Control S.p.a. è incaricata di svolgere, in aggiunta ai compiti previsti nell'ambito del regime di aiuto alla produzione dell'olio d'oliva, anche i controlli stabiliti in materia di aiuto al consumo, conformemente alle modalità ed istruzioni ministeriali e dell'AIMA.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 giugno 1987

Il Ministro: PANDOLFI

87A5826

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 26 giugno 1987.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di alcuni uffici finanziari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Viste le note con le quali le competenti intendenze di finanza hanno comunicato le cause ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che l'astensione dal lavoro del personale per motivi sindacali, per disinfestazione dei locali, sede degli uffici, e per trasferimento degli stessi in altre sedi, devono considerarsi eventi di carattere eccezionale che hanno causato il mancato o irregolare funzionamento degli uffici, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici presso i quali si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici del registro ed IVA è accertato come segue:

IN DATA 11 E 12 MAGGIO 1987

Regione Sicilia:

ufficio del registro di Termini Imerese.

IN DATA 13 MAGGIO 1987

Regione Veneto:

ufficio IVA di Venezia.

IN DATA 29 E 30 MAGGIO 1987

Regione Sicilia:

ufficio del registro successioni e bollo di Messina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 giugno 1987

Il Ministro: GUARINO

87A5621

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 26 giugno 1987.

Autorizzazione al presidio ospedaliero dell'unità sanitaria locale n. 36 di Mestre ad includere un sanitario nell'équipe già autorizzata alle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 1985, con il quale il presidio ospedaliero dell'unità sanitaria locale n. 36 di Mestre è stato autorizzato all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dal presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale n. 36 di Mestre, in data 21 marzo 1987, intesa ad ottenere l'inclusione del dottor Lucio Buratto nell'équipe già autorizzata con decreto ministeriale 25 gennaio 1985 all'espletamento delle sopra citate attività;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 3 giugno 1987;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra citata legge;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982 relativo all'autorizzazione del prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, a domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Art. 1.

Il presidio ospedaliero dell'unità sanitaria locale n. 36 di Mestre è autorizzato ad includere nell'équipe di cui al sopra citato decreto ministeriale 25 gennaio 1985 per le operazioni di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico il dott. Lucio Buratto.

Art. 2.

Il presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale n. 36 di Mestre è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 giugno 1987

Il Ministro: DONAT CATTIN

87A5661

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 19 giugno 1987.

Ulteriori interventi urgenti per il recupero del patrimonio archeologico dell'area flegrea. (Ordinanza n. 1012/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748;

Vista la propria ordinanza n. 149/FPC del 10 marzo 1984, pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 22 del 9 aprile 1984, contenente misure dirette alla prequalificazione di giovani da destinare alle attività di recupero e manutenzione del patrimonio artistico e monumentale dell'area flegrea;

Vista la propria ordinanza n. 540/FPC/ZA del 10 maggio 1985, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 28 maggio 1985 con la quale è stata autorizzata a carico del fondo per la protezione civile la spesa di lire 2 miliardi per la realizzazione di un progetto inteso a fornire spazi di lavoro qualificato alle unità formate con i corsi professionali da utilizzare per la tutela del comprensorio flegreo, allo scopo di porre in essere interventi conservativi diffusi e finalizzati al recupero e valorizzazione di grandi strutture e complessi di interesse archeologico e culturale;

Vista la nota 10 giugno 1987, n. 16944, con la quale il sovrintendente archeologico delle province di Napoli e Caserta ha rappresentato la necessità di un ulteriore finanziamento per consentire il prosieguo delle attività connesse al progetto citato;

Ritenuta la necessità di concedere il finanziamento richiesto nel limite di lire 500 milioni;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

È autorizzata a carico del fondo per la protezione civile la spesa di lire 500 milioni per consentire il prosieguo delle attività al progetto indicato in premessa.

Art. 2.

L'importo di cui al precedente articolo sarà versato al Ministero per i beni culturali e ambientali.

Art. 3.

Alla prosecuzione degli interventi di cui al precedente art. 1, da realizzarsi anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia, ivi comprese quelle di contabilità generale dello Stato, provvede la sovrintendenza archeologica di Napoli la quale continuerà ad avvalersi degli operatori che hanno partecipato, conseguendo il relativo attestato finale, al corso di prequalificazione professionale di cui all'ordinanza n. 149/FPC del 10 marzo 1984.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 giugno 1987

Il Ministro: ZAMBERLETTI

87A5740

ORDINANZA 19 giugno 1987.

Assegnazione al comune di Scalea di un contributo straordinario per opere urgenti per l'eliminazione di detriti sul lungomare. (Ordinanza n. 1013/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363;

Visto il decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;

Vista la nota n. 4671 del 15 maggio 1987 con la quale il sindaco del comune di Scalea chiede un intervento urgente quale anticipazione sui fondi richiesti ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, per il ripristino della agibilità del lungomare attraverso la rimozione dei detriti che, a seguito del maltempo del gennaio, hanno invaso il litorale, con pericolo per la pubblica incolumità;

Considerato che le succitate opere elimineranno il pericolo presente sul lungomare per la popolazione;

Ravvisata, per quanto precede, l'opportunità di intervenire per la realizzazione delle opere proposte;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Articolo unico

È assegnato al comune di Scalea un contributo straordinario di L. 100.000.000, per opere urgenti per l'eliminazione dei detriti sul lungomare, quale anticipazione sulla richiesta di mutuo alla Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120.

L'onere relativo è posto a carico del fondo per la protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 giugno 1987

Il Ministro: ZAMBERLETTI

87A5739

ORDINANZA 19 giugno 1987.

Assegnazione al comune di Paola in provincia di Cosenza di un contributo straordinario per opere urgenti per l'eliminazione di detriti sul lungomare. (Ordinanza n. 1014/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363;

Visto il decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;

Vista la nota n. 4671 del 15 maggio 1987 con la quale il sindaco del comune di Paola chiede un intervento urgente quale anticipazione sui fondi richiesti ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, per il ripristino della agibilità del lungomare attraverso la rimozione dei detriti che, a seguito del maltempo del gennaio, hanno invaso il litorale, con pericolo per la pubblica incolumità;

Considerato che le succitate opere elimineranno il pericolo presente sul lungomare per la popolazione;

Ravvisata, per quanto precede, l'opportunità di intervenire per la realizzazione delle opere proposte;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Articolo unico

È assegnato al comune di Paola un contributo straordinario di L. 100.000.000, per opere urgenti per l'eliminazione dei detriti sul lungomare, quale anticipazio-

ne sulla richiesta di mutuo alla Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120.

L'onere relativo è posto a carico del fondo per la protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 giugno 1987

Il Ministro: ZAMBERLETTI

87A5738

ORDINANZA 19 giugno 1987.

Assegnazione al comune di Sangineto in provincia di Cosenza di un contributo straordinario per opere urgenti per il ripristino del servizio idrico e per la pubblica illuminazione sul lungomare. (Ordinanza n. 1016/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363;

Visto il decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;

Vista la nota n. 4671 del 15 maggio 1987 con la quale il sindaco del comune di Sangineto chiede un intervento urgente quale anticipazione sui fondi richiesti ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, per il ripristino del servizio idrico e della pubblica illuminazione sul lungomare, per l'eliminazione del pericolo per la pubblica incolumità e ripristino dei servizi essenziali igienico-sanitari;

Ravvisata, per quanto procede, l'opportunità di intervenire per la realizzazione delle opere proposte;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Articolo unico

È assegnato al comune di Sangineto un contributo straordinario di L. 150.000.000, per opere urgenti per il ripristino del servizio idrico e della pubblica illuminazione sul lungomare, per l'eliminazione dei pericoli per la pubblica incolumità e per il ripristino dei servizi igienico-sanitari essenziali, quale anticipazione sulla richiesta di mutuo alla Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificaazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120.

L'onere relativo è posto a carico del fondo per la protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 giugno 1987

Il Ministro: ZAMBERLETTI

87A5741

ORDINANZA 19 giugno 1987.

Assegnazione al comune di Belvedere Marittimo in provincia di Cosenza di un contributo straordinario per opere urgenti per il ripristino della rete fognante. (Ordinanza n. 1017/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363;

Visto il decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;

Vista la nota n. 4671 del 15 maggio 1987 con la quale il sindaco del comune di Belvedere Marittimo chiede un intervento urgente quale anticipazione sui fondi richiesti ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, per il ripristino della rete fognante danneggiata dal maltempo del gennaio 1987 che allo stato attuale defluisce su aree pubbliche;

Ravvisata, per quanto precede, l'opportunità di intervenire per la realizzazione delle opere proposte;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Articolo unico

È assegnato al comune di Belvedere Marittimo un contributo straordinario di L. 150.000.000, per il ripristino della rete fognante quale anticipazione sulla richiesta di mutuo alla Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120.

L'onere relativo è posto a carico del fondo per la protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 giugno 1987

Il Ministro: ZAMBERLETTI

87A5742

ORDINANZA 20 giugno 1987.

Modifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 921/FPC/ZA in data 13 marzo 1987 concernente la disciplina degli interventi di riparazione e di ricostruzione delle opere danneggiate nel comune di Zafferana Etnea dai terremoti del 19 e 25 ottobre 1984, nel comune di Acireale dai terremoti del giugno 1984 e dicembre 1985 e nei comuni della Sicilia orientale dai terremoti del dicembre 1985 e gennaio 1986. (Ordinanza n. 1023/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 1 del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46;

Vista la propria ordinanza n. 921/FPC/ZA del 13 marzo 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 30 marzo 1987, con la quale sono stati disciplinati gli interventi di riparazione e di ricostruzione delle opere danneggiate nel comune di Zafferana Etnea dai terremoti del 19 e 25 ottobre 1984, nel comune di Acireale dai terremoti del giugno 1984 e dicembre 1985 e nei comuni della Sicilia orientale dai terremoti del dicembre 1985 e gennaio 1986;

Considerato che sono sorte difficoltà nella pratica attuazione della predetta ordinanza in relazione a talune disposizioni concernenti la designazione degli istituti di credito accreditatari delle somme destinate alla erogazione di buoni contributo ed alle modalità della rendicontazione;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità di apportare talune modifiche ed integrazioni all'ordinanza sopra citata;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

All'art. 10 dell'ordinanza n. 921/FPC/ZA del 13 marzo 1987 i commi 3 e 4 sono sostituiti dal seguente:

«Con il provvedimento di assegnazione viene disposta una apertura di credito presso gli istituti di credito già convenzionati per il pagamento dei contributi ex ordinanze n. 392/FPC/ZA del 31 ottobre 1984, n. 631/FPC/ZA del 31 ottobre 1985 e n. 713/FPC/ZA del 28 marzo 1986».

Art. 2.

All'art. 15 dell'ordinanza n. 921/FPC/ZA del 13 marzo 1987 il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Le autorizzazioni di spesa inerenti alle esigenze della riparazione e ricostruzione sono comunicate ai comuni interessati tramite le competenti prefetture».

Al medesimo art. 15 è aggiunto, infine, il seguente comma:

«3. La rendicontazione avverrà con le modalità di cui all'art. 13 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, come sostituito dall'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1987

Il Ministro: ZAMBERLETTI

87A5735

ORDINANZA 20 giugno 1987.

Modifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 933/FPC/ZA del 24 marzo 1987 concernente la disciplina degli interventi di riparazione e di ricostruzione degli immobili dei comuni della Basilicata, Calabria e Campania danneggiati dal terremoto del 21 marzo 1982. (Ordinanza n. 1024/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il comma 11 dell'art. 6 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8;

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1982, con cui sono stati individuati i comuni della Basilicata, della Calabria e della Campania colpiti dal terremoto del 21 marzo 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 5 maggio 1982;

Vista la propria ordinanza n. 933/FPC/ZA in data 24 marzo 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 6 aprile 1987 con la quale sono stati disciplinati gli interventi di riparazione e di ricostruzione degli immobili dei comuni della Basilicata, Calabria e Campania danneggiati dal terremoto del 21 marzo 1982;

Considerato che sono sorte difficoltà nella pratica attuazione della predetta ordinanza in relazione a talune disposizioni concernenti la designazione degli istituti di credito accreditatari delle somme destinate alla erogazione di buoni contributo ed alle modalità della rendicontazione;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità di apportare talune modifiche ed integrazioni alla ordinanza sopra citata;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

All'art. 11 dell'ordinanza n. 933/FPC/ZA del 24 marzo 1987 i commi 3 e 4 sono sostituiti dal seguente:

«Con il provvedimento di assegnazione viene disposta una apertura di credito presso gli istituti di credito convenzionati con il Dipartimento della protezione civile».

Art. 2.

All'art. 15 dell'ordinanza n. 933/FPC/ZA del 24 marzo 1987, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Le autorizzazioni di spesa inerenti alle esigenze della riparazione e ricostruzione sono comunicate ai comuni interessati tramite le competenti prefetture».

Al medesimo art. 15 è aggiunto, infine, il seguente comma:

3. «La rendicontazione avverrà con le modalità di cui all'art. 13 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, come sostituito dall'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1987

Il Ministro: ZAMBERLETTI

87A5737

ORDINANZA 20 giugno 1987.

Revoca delle disposizioni di cui all'ordinanza n. 127/FPC del 16 febbraio 1984, concernente la disciplina del trattamento di missione fruito dal personale dell'Ufficio del Ministro per il coordinamento della protezione civile. (Ordinanza n. 1026/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la propria ordinanza n. 3/84 del 1° febbraio 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 13 febbraio 1984;

Vista la propria ordinanza n. 127/FPC del 16 febbraio 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 3 marzo 1984, concernente l'estensione al personale comandato in missione per il bradisismo di Pozzuoli delle disposizioni relative al trattamento di missione fruito dal personale in servizio presso gli uffici della gestione stralcio ai sensi della sopra citata ordinanza n. 3/84 del 1° febbraio 1984;

Ritenuto che non sussistano più le esigenze legittimanti disposizioni diverse da quelle previste dalla vigente normativa;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Le disposizioni di cui all'ordinanza n. 127/FPC in data 16 febbraio 1984 citata nelle premesse sono revocate con effetto dalla data della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1987

Il Ministro: ZAMBERLETTI

87A5744

ORDINANZA 20 giugno 1987.

Ulteriore rinvio del godimento delle ferie al personale impegnato per gli eventi sismici del 29 aprile 1984 e del 7 e 11 maggio 1984. (Ordinanza n. 1027/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363;

Viste le proprie ordinanze n. 257/FPC/ZA del 19 giugno 1984, n. 436/FPC/ZA del 10 dicembre 1984, n. 560/FPC/ZA del 14 giugno 1985 e n. 647/FPC/ZA del 20 dicembre 1985 pubblicate rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 26 giugno 1984, n. 1 del 2 gennaio 1985, n. 148 del 25 giugno 1985 e n. 2 del 3 gennaio 1986, concernenti il rinvio del godimento delle ferie, per gli anni 1983 e 1984, del personale impegnato per gli eventi sismici del 29 aprile, 7 e 11 maggio 1984, con le quali viene consentito il godimento delle ferie relative all'anno 1983 fino al 30 giugno 1985 e di quelle relative agli anni 1984 e 1985 fino al 31 dicembre 1986;

Visto il fonogramma n. 1488 del 25 maggio 1987 ed il telegramma n. 13367 del 13 giugno 1987 pervenuti, rispettivamente, dall'U.C.C.R. d'Isernia e dalla regione Lazio e le istanze pervenute anche in via breve da altri uffici interessati, rappresentanti l'impossibilità di fruire delle ferie relative all'anno 1986 entro il 30 giugno 1987 essendo tuttora in corso urgenti ed improrogabili impegni relativi all'attività di ricostruzione per i movimenti sismici del maggio 1984;

Vista la nota 57243 OO.PP./COL. del 3 giugno 1987 con la quale il servizio opere pubbliche di emergenza ha espresso parere favorevole alla richiesta proroga;

Ravvisata quindi, l'opportunità di aderire alle predette richieste;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Il personale, comunque impiegato in attività di assistenza e ricostruzione in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 29 aprile e 7 ed 11 maggio 1984, che per esigenze di servizio non abbia potuto fruire del congedo ordinario per l'anno 1986, è autorizzato a fruire di tale congedo entro il 31 dicembre 1987.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1987

Il Ministro: ZAMBERLETTI

87A5743

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Avviso relativo alla pubblicazione dell'elenco delle sedi disponibili, dopo le operazioni di trasferimento del personale già in servizio, relativo al personale docente di ruolo dello Stato da destinare all'estero, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 agosto 1982, n. 604 e dell'art. 16 del decreto ministeriale 21 dicembre 1984.

Negli albi del Ministero degli affari esteri e del Ministero della pubblica istruzione è pubblicato, il 7 luglio 1987, l'elenco delle sedi disponibili, dopo le operazioni di trasferimento del personale già in servizio all'estero, relativo al personale docente di ruolo dello Stato da destinare nelle scuole italiane all'estero, nelle scuole straniere e nelle sezioni italiane delle scuole europee in qualità di insegnante elementare (codice funzione 007).

87A5622

Entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese relativo alla promozione ed alla reciproca protezione degli investimenti, con protocollo, firmato a Roma il 28 gennaio 1985.

Il giorno 28 maggio 1987 si è perfezionato lo scambio di notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese relativo alla promozione ed alla reciproca protezione degli investimenti, con protocollo, firmato a Roma il 28 gennaio 1985, la cui ratifica è stata autorizzata con legge n. 109 del 3 marzo 1987, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 25 marzo 1987.

In conformità all'art. 13 l'accordo entrerà in vigore il 28 agosto 1987.

87A5587

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionale calamità o avversità atmosferica verificatisi nelle province di Trento e di Bolzano e nelle regioni Umbria, Lazio e Puglia.

Con i decreti ministeriali emanati nelle date sottoindicate, è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 590/81, la esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi indicati a fianco di ciascuna provincia:

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Decreto ministeriale 25 maggio 1987, n. 854

Trento:

grandinata del 23 giugno 1986 nel territorio dei comuni di Livo, Cagnò, Revò, Romallo, Cloz, Romeno, Coredo, Tres, Smarano, Dambel e Taio;

grandinata del 12 agosto 1986 nel territorio dei comuni di Pergine Valsugana, Caldonazzo e Levico Terme;

grandinata del 18 agosto 1986 nel territorio dei comuni di Castelfondo, Fiavè, Bondone, Arco, Riva del Garda, Nago-Torbole, Molina di Ledro, Isera, Nogaredo, Villa Lagarina, Pomarolo, Nomi, Besenello, Calliano, Volano, Rovereto, Mori e Ronzo-Chienis.

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Decreto ministeriale 25 maggio 1987, n. 855

Bolzano:

grandinata del 17 giugno 1986 nel territorio del comune di Merano;

grandinata del 18 giugno 1986 nel territorio del comune di Bressanone;

grandinata del 23 giugno 1986 nel territorio dei comuni di Sluderno, Silandro, Naturno, Termeno e Cortaccia;

grandinata del 31 luglio 1986 nel territorio del comune di Naturno;

grandinata del 10 agosto 1986 nel territorio dei comuni di Andriano, Bolzano, Terlano e Appiano;

grandinata del 18 agosto 1986 nel territorio dei comuni di Silandro, Prato allo Stelvio, Lasa e Parcines.

REGIONE UMBRIA

Decreto ministeriale 25 maggio 1987, n. 856

Perugia:

grandinata del 14 giugno 1986 nel territorio del comune di Gualdo Tadino.

Terni:

grandinata del 19 settembre 1986 nel territorio dei comuni di Castel Viscardo e Orvieto.

REGIONE LAZIO

Decreto ministeriale 25 maggio 1987, n. 857

Frosinone:

grandinata del 19 settembre 1986 nel territorio dei comuni di Esperia e Pontecorvo.

REGIONE PUGLIA

Decreto ministeriale 25 maggio 1987, n. 858

Bari:

siccità del periodo marzo-giugno 1986 nel territorio dei comuni di Altamura, Gioia del Colle, Gravina in Puglia, Minervino Murge, Poggiorsini, Santeramo in Colle, Spinazzola, Andria, Bitonto, Cassano delle Murge, Corato, Ruvo di Puglia e Toritto.

Le province autonome di Trento e di Bolzano e le regioni Umbria, Lazio e Puglia, ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederanno alla delimitazione dei territori danneggiati ed alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi, previste dalle leggi n. 590 del 15 ottobre 1981 e n. 198 del 13 maggio 1985.

87A5554

MINISTERO DEL TESORO

Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto bancario San Paolo di Torino e annessa Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità.

Con decreto del Ministro del tesoro 17 giugno 1987 sono stati approvati i nuovi statuti dell'Istituto bancario San Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Torino, e della annessa Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità.

87A5547

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Proroga del termine concesso alla S.p.a. Magazzini generali milanesi, in Milano, per l'acquisto di impianti in Pioltello - Limito.

Con decreto ministeriale 16 giugno 1987, è stata concessa alla S.p.a. Magazzini generali milanesi, con sede in Milano, via Melchiorre Gioia n. 35, una proroga fino al 31 dicembre 1987, del termine di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 20 settembre 1986, concernente l'acquisto dalla S.p.a. Eurodocks degli impianti siti in Pioltello - Limito (Milano), via Dante n. 132.

87A5870

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Reiezione di richiesta avanzata da alcune società ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *A)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il CIPI, con deliberazioni adottate nella seduta del 23 aprile 1987 non ha riconosciuto le condizioni di ristrutturazione aziendale alle seguenti società, con decorrenza di seguito indicata:

1) Cemar S.p.a. di Maranello (Modena) - 1° dicembre 1986;

2) Manifattura di Stabbia S.p.a. di Stabbia (Firenze) aprile 1986;

3) Cerusa S.p.a. di Genova-Voltri - agosto 1985;

4) Greg di Greganti & C. S.a.s. di Cascine Vica Rivoli (Torino) - 15 aprile 1985.

87A5844

Reiezione di richiesta avanzata da alcune società ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *C)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il CIPI, con deliberazioni adottate nella seduta del 23 aprile 1987 non ha riconosciuto le condizioni di crisi aziendale alle seguenti società, con decorrenza di seguito indicata:

1) S.P.E.P. di Serafini S. & A. S.n.c. di Gemona del Friuli - 10 novembre 1986;

2) C.E.I. - Compagnia elettrotecnica italiana S.p.a. di Rozzano (Milano) - 23 giugno 1986;

3) Osmos cementi osmotici S.p.a. di Benevagienna (Cuneo) - 2 gennaio 1986;

4) Labor S.r.l. di Poggibonsi (Siena) - 1° novembre 1986;

5) Adler S.p.a. di Rovereto (Trento) - 5 novembre 1984;

6) Benincasa S.p.a. di Agri (Salerno) - 1° febbraio 1986;

7) Impresa cooperativa scalpellini Le Querciolaie S.r.l. di Serre di Rapolano (Siena) - 10 settembre 1986.

87A5845

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei prodotti petroliferi
(Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento CIP n. 26/1982 del 6 luglio 1982 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto del decreto del Ministero delle finanze 17 aprile 1986, si comunicano i prezzi massimi al consumo, comprensivi delle imposte dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della CEE il 7 luglio 1987 e praticabili dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, secondo la normativa vigente ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento:

1) *Carburanti:*

Benzina super	L./lt	1.280
Benzina super senza piombo	»	1.305
Benzina normale	»	1.230
Benzina agricola	»	221
Benzina pesca e piccola marina	»	1.183
Gasolio autotrazione	»	631
Gasolio agricoltura	»	275
Petrolio agricoltura	»	264
Gasolio pesca e piccola marina	»	252
Petrolio pesca e piccola marina	»	242

2) *Prodotti da riscaldamento:*

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	580	583	586	589	592
Petrolio (*)	»	622	625	628	631	634
Olio comb.le fluido	L./kg	347	350	353	356	359

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna e Siracusa.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Cremona, Massa Carrara, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Gorizia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Trieste, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt s.l.m.	»	8
Isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in L./kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

87A5922

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso pubblico, per esami, a sedici posti di cancelliere militare nel ruolo organico dell'ex carriera direttiva dei cancellieri militari.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2316;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2903;

Visto il regio decreto legislativo 26 gennaio 1931, n. 122;

Visto il regio decreto legislativo 9 dicembre 1935, n. 2447;

Vista la legge 28 maggio 1936, n. 1243;

Visto il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

Visto il regio decreto 30 giugno 1941, n. 12;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 210;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253, tabella *H*;

Vista la legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 24 luglio 1977, n. 618;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574 ed in particolare l'art. 40;

Vista la legge 2 settembre 1980, n. 33;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Vista la legge 7 maggio 1981, n. 180;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 luglio 1986 (registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1986, registro 11 Presidenza, foglio 151) con il quale, fra l'altro, il Ministero della difesa è stato autorizzato a mettere a pubblico concorso sedici posti nella qualifica iniziale del ruolo dei cancellieri militari;

Tenuto conto che i posti autorizzati sono al netto della riserva di cui all'art. 26-*quinquies* della legge n. 33/1980;

Accertato che nel ruolo suddetto esiste la relativa disponibilità di posti;

Ritenuta la necessità, in relazione alle accertate esigenze di servizio di ricoprire sedici posti autorizzati;

Visto il decreto ministeriale 2 settembre 1982, (registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 1982, registro n. 47 Difesa, foglio n. 29), con il quale, su conforme parere espresso dal Consiglio superiore della pubblica amministrazione, è stato approvato il programma di esame;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per esami, a sedici posti di cancelliere militare in prova, nel ruolo organico dell'ex carriera direttiva dei cancellieri militari.

Dal presente concorso sono escluse le donne.

I vincitori del concorso che conseguiranno la nomina dovranno prestare servizio nella sede di prima assegnazione per un periodo di almeno cinque anni prima di poter chiedere un trasferimento a domanda.

Gli esami del concorso consistono in due prove scritte ed in un colloquio, vertenti sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto (allegato 3).

Della data e della sede dello svolgimento delle prove verrà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica del 12 novembre 1987.*

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso disposta ai sensi del successivo art. 2, sono tenuti, muniti di idoneo ed aggiornato documento di riconoscimento, a presentarsi senza alcun preavviso, per sostenere le prove di esame, nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nell'avviso di cui al precedente comma, semprechè abbiano presentato tempestiva domanda di partecipazione al concorso (cfr. successivo art. 3).

Il colloquio avrà luogo presso la sede e nel giorno che il Ministero riterrà di stabilire e che saranno partecipati ai singoli candidati con l'avviso di cui al successivo art. 5.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Sono ammessi al concorso coloro che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35. Il limite massimo di età è elevato di un anno per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione al concorso e di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Per ulteriori elevazioni di detto limite valgono le vigenti disposizioni di legge.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato, del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè degli aspiranti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o d'autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili e di quelli di cui alla legge n. 958/86;

3) idoneità fisica all'impiego;

4) avere ottemperato agli obblighi di leva o del reclutamento militare ed avere raggiunto il grado di ufficiale di complemento o avere l'idoneità fisica richiesta per la nomina ad ufficiale di complemento;

5) possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio o in scienze coloniali. Sono altresì, ammessi, con esclusione di altri titoli di studio, i candidati in possesso di uno dei titoli dichiarati per legge equipollenti ad uno di quelli espressamente sopra indicati;

6) godimento dei diritti politici.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e passivo e che siano stati destituiti o dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la esclusione dal concorso ed, in ogni caso, dalla nomina. Essa è disposta con decreto motivato dal Ministro.

Art. 3.

Domanda di ammissione e termine per la presentazione

La domanda di ammissione al concorso (vedi allegato 1 al presente bando), redatta su carta da bollo e indirizzata al Ministero della difesa Direzione generale per gli impiegati civili Divisione 3ª Sezione 2ª Palazzo dell'Esercito Roma, deve essere presentata entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda sotto la propria responsabilità:

1) il cognome e nome;

2) la data ed il luogo di nascita e, per coloro che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, i titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) nonchè i procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione della data e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

7) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari, precisando se abbiano raggiunto il grado di ufficiale di complemento ovvero, in mancanza, se abbiano l'idoneità fisica richiesta per la nomina ad ufficiale di complemento, allegando in tal caso alla domanda il certificato medico di cui al n. 5, del successivo art. 8;

8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'interessato, inoltre, è tenuto ad indicare:

a) il domicilio o la residenza, nonchè l'indirizzo (con l'indicazione del c.a.p.), presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al concorso;

b) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione e permanervi per almeno cinque anni.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, a pena di esclusione dal concorso, da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto, rispettivamente, del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione o di mancata o tardiva consegna di comunicazione all'aspirante che dipendano da inesatta indicazione, da parte del medesimo, del relativo recapito oppure da mancata o tardiva partecipazione di successive variazioni o da eventuali disguidi o ritardi postali non imputabili a colpa dell'Amministrazione della difesa.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

Art. 5.

Colloquio e votazione

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione al colloquio sarà data la relativa comunicazione con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di 21/30.

La votazione complessiva di merito sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo ed aggiornato documento di identificazione.

Art. 6.

Documenti da produrre per comprovare la precedenza o la preferenza a parità di merito

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che possono fare valere i titoli per la precedenza o per la preferenza a parità di merito, devono far pervenire al Ministero della difesa Direzione generale per gli impiegati civili Divisione 3ª Sezione 2ª Palazzo dell'Esercito Roma, entro il termine perentorio di giorni quindici dalla data sotto la quale hanno sostenuto il colloquio previsto dal concorso, i relativi documenti redatti nelle forme e con le formalità di cui all'allegato 2 che fa parte integrante del presente decreto.

Detti documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli per la precedenza e per la preferenza a parità di merito anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purchè siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Art. 7.

Approvazione della graduatoria e nomina

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei sarà formata tenuto conto delle disposizioni vigenti che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini nonché con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato e successive estensioni, è emessa con riserva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà immediatamente esecutiva salvo sopravvenienza di inefficacia in caso di ricusazione del visto da parte della Corte dei conti.

Il sopracitato decreto sarà pubblicato nel Giornale ufficiale della Difesa e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La nomina in prova decorre dal giorno in cui il candidato avrà assunto effettivamente servizio.

Art. 8.

Assunzione e presentazione in servizio

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati ad assumere servizio in prova, a pena di decadenza entro venti giorni dalla ricezione dell'apposita raccomandata con avviso di ricevimento e dovranno perentoriamente, sempre a pena di decadenza, entro il primo mese di servizio, produrre la documentazione di cui al quinto comma del presente articolo.

Detta documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nel caso di documentazione incompleta o viziata da vizio sanabile, il nuovo assunto sarà invitato a completare o a regolarizzare la documentazione stessa entro trenta giorni, pena la decadenza dall'impiego.

Le prestazioni di servizio rese, fino alla comunicazione della ricusazione del visto da parte della Corte dei conti o della decadenza dall'impiego, saranno comunque compensate.

I documenti prescritti, redatti in carta da bollo, sono i seguenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

4) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

5) certificato medico rilasciato:

a) per i concorrenti che rivestano il grado di ufficiale di complemento, da un ufficiale medico in servizio nelle Forze armate dello Stato o dal dirigente del servizio sanitario di una delle forze armate, comprovante che il concorrente è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio.

Qualora il concorrente sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego La firma dell'ufficiale o del dirigente del servizio sanitario deve essere vidimata dall'autorità militare da cui dipendono;

b) per i concorrenti che rivestano il grado di ufficiale di complemento, da un ufficiale medico dell'Esercito in servizio permanente, di grado non inferiore a capitano, comprovante che il concorrente possiede l'idoneità fisica richiesta per la nomina ad ufficiale di complemento. La firma dell'ufficiale medico deve essere vidimata dall'autorità militare da cui egli dipende. Da tale vidimazione dovrà altresì risultare il grado e la categoria cui appartiene l'ufficiale medico. Nel certificato debbono essere indicati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre eventualmente i candidati ad altri accertamenti sanitari.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo;

6) diploma originale del titolo di studio oppure copia autenticata. Qualora il diploma non sia stato rilasciato i candidati sono tenuti a presentare su carta da bollo il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di distruzione o smarrimento del diploma il candidato deve presentare un certificato sostitutivo su carta legale rilasciato a norma delle vigenti disposizioni dell'autorità competente;

7) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali, copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa.

Coloro che si trovino in congedo illimitato o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra. I documenti suindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva dovranno presentare un certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e vistato dal commissario di leva per i candidati assegnati alle liste di leva terrestre ovvero un certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto per i candidati assegnati alle liste di leva marittima.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alle armi dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva.

Non sono concessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre amministrazioni a qualsiasi titolo.

I candidati impiegati statali di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico). In tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile.

I concorrenti che si trovano alle armi per servizio di leva possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 3), 4) e 6) (estratto dell'atto di nascita, certificato di godimento dei diritti politici, certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), oltre ad un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo cui appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I militari in servizio permanente devono presentare i documenti di cui ai numeri 4) e 6) (certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), nonchè la copia dello stato di servizio o del foglio matricolare aggiornato e un certificato rilasciato su carta legale dal comandante del Corpo di appartenenza, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano;

8) i candidati che alla scadenza del termine per la presentazione delle domande al concorso abbiano superato il limite massimo di età (35 anni), sono tenuti a presentare, altresì, i documenti comprovanti il diritto all'elevazione.

Art. 9.

Trattamento economico

Ai vincitori del concorso di cui all'art. 1 del presente bando che conseguiranno la nomina in prova, a cancelliere militare, nel ruolo organico dell'ex carriera direttiva dei cancellieri militari spetterà il trattamento economico iniziale del settimo livello retributivo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, ed integrato con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 marzo 1987

Il Ministro: SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1987
Registro n. 28 Difesa, foglio n. 28

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
di partecipazione al concorso
(da redigersi su carta legale)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 3ª - Sezione 2ª - Via XX Settembre, 123/*A* - 00187 ROMA

Il sottoscritto: cognome............................ (scrivere stampatello)
nome.. residente
in....................................... (provincia di.............) c.a.p...........,

chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per esami, a sedici posti di cancelliere militare in prova, nel ruolo organico dell'ex carriera direttiva dei cancellieri militari indetto con decreto ministeriale 7 marzo 1987 e desidera che tutte le comunicazioni relative allo stesso gli ~~siano trasmesse al~~ seguente ~~indirizzo~~ .... (indicare anche il c.a.p. ed il numero telefonico).

Dichiara, sotto la propria responsabilità:

di essere nato a .... il ....
(ove del caso: e che avendo superato il trentacinquesimo anno di età ha diritto alla elevazione del limite massimo di età, in quanto ..... (1);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di...............
(provincia di.................................) (2);

di non aver riportato condanne penali (3);

di possedere il seguente titolo di studio..................................
rilasciato da .... nell'anno..;

di trovarsi, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione .... (4);

di prestare attualmente servizio come impiegato dal....... . (5);

di avere prestato servizio come impiegato dal.........................
al .... e che la risoluzione del relativo rapporto (o dei relativi rapporti) di pubblico impiego fu dovuto a .... (5);

di essere disposto, in caso di nomina, ad accettare l'assegnazione presso qualsiasi sede con la consapevolezza che dovrà permanere nella sede di prima assegnazione almeno cinque anni prima di poter ottenere un trasferimento a domanda;

lingua conosciuta.

Data, ...

Firma .... (6)

(1) Specificare i motivi.

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali indicarne compiutamente i motivi.

(3) Se del caso indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento nonchè le eventuali pendenze a proprio carico.

(4) Precisare la posizione nei riguardi degli obblighi militari, specificando: se abbia raggiunto il grado di ufficiale di complemento ovvero, in mancanza, se abbia l'idoneità fisica richiesta per la nomina a ufficiale di complemento, allegando in tal caso alla domanda il certificato medico di cui al n. 5 dell'art. 8.

(5) Ove ricorra l'ipotesi indicare la pubblica Amministrazione (anche se si tratti dell'Amministrazione della difesa) o l'ente pubblico, la qualifica rivestita nel servizio prestato, la carriera (direttiva o di concetto o esecutiva .... per gli impiegati di ruolo) oppure la categoria (prima, seconda o terza ...., per gli impiegati non di ruolo) o la qualifica (per gli operai dello Stato).

(6) La firma deve essere autenticata nei modi indicati dall'art. 3 del bando di concorso.

ALLEGATO 2
(rif. art. 6 del bando)

CATEGORIE DEGLI AVENTI TITOLO A RISERVA E ALLA PREFERENZA A PARITÀ DI MERITO E DOCUMENTI DA ESIBIRE A DIMOSTRAZIONE DEL TITOLO.

Gli aventi titolo a riserva, oltre i documenti sottoelencati, dovranno esibire un certificato di disoccupazione.

1) Insigniti di medaglia al valor militare: relativo brevetto o documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) e del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e militari di truppa), dal quale risulti il conferimento della ricompensa.

2) Coniuge superstite e figli delle vittime del dovere o di azioni terroristiche: certificato rilasciato dalla competente autorità ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 466.

3) Invalidi di guerra ed equiparati: decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano, fra l'altro, indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido di guerra (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la voce indicativa della minorazione e la categoria di pensione, con l'esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

4) Invalidi civili di guerra: decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano, fra l'altro, indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido civile di guerra (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la voce indicativa della minorazione e la categoria di pensione, con l'esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

5) Invalidi per servizio: decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'interessato ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, con esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

6) Invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro dalla quale risulti che l'interessato è iscritto nel rispettivo elenco provinciale nonché l'infermità o lesione che ha determinato la sua invalidità ed il grado di riduzione della sua capacità lavorativa oppure una dichiarazione dell'I.N.A.I.L. circa la natura dell'invalidità e circa il grado di riduzione della capacità lavorativa dell'invalido.

7) Orfani di guerra e figli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi durante l'effettivo servizio militare; orfani dei caduti per fatto di guerra e figli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi fuori del servizio militare; figli degli invalidi di guerra di prima categoria: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra attestante l'iscrizione del concorrente nell'elenco generale della rispettiva categoria.

8) Orfani dei caduti per causa di servizio: dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il suo decesso avvenne per causa di servizio ed inoltre, certificato del sindaco attestante che il concorrente è orfano del caduto cui si riferisce il precedente documento.

9) Figli di coloro che siano divenuti per causa di servizio permanentemente inabili a qualsiasi lavoro: documento di cui al precedente n. 5) relativo al genitore del concorrente ed inoltre: certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il genitore del concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonché l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità, certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

10) Orfani dei caduti sul lavoro: dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il genitore del concorrente è deceduto per causa di lavoro, certificato del sindaco attestante che il concorrente è orfano del caduto cui si riferisce il precedente documento.

11) Figli di coloro che siano divenuti per causa di lavoro permanentemente inabili a qualsiasi lavoro: documento di cui al precedente n. 6) relativo al genitore del concorrente ed inoltre: certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il genitore del concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonché l'infermità e la lesione che determinò tale permanente inabilità, certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

12) Feriti in combattimento: relativo brevetto ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e militari di truppa) dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento.

13) Insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: relativo brevetto o documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e militari di truppa) dal quale risulti il conferimento della ricompensa e dell'attestazione.

14) Capi di famiglia numerosa (da intendersi per tale, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, la famiglia costituita da almeno sette figli viventi computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra): stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

15) Coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3: attestato della Scuola superiore della pubblica amministrazione che specifichi, con il relativo punteggio conseguito, il corso, o i corsi, di preparazione o di integrazioni frequentati dal concorrente e certifichi l'esito favorevole da lui ottenuto in relazione a tale punteggio.

16) Figli degli invalidi di guerra, degli invalidi civili di guerra, degli invalidi per servizio, degli invalidi per lavoro: documento di cui ai precedenti numeri 3) o 4) o 5) o 6) relativo al genitore del concorrente ed inoltre certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferisce il precedente documento.

17) Vedove non rimaritate dei caduti in guerra; vedove non rimaritate dei caduti per fatto di guerra: (modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

18) Mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi durante l'effettivo servizio militare; mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi fuori del servizio militare: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra attestante l'iscrizione della concorrente nell'elenco della rispettiva categoria.

19) Vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio: dichiarazione, in data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante la condizione del concorrente.

20) Mogli di coloro che siano divenuti per causa di servizio permanentemente inabili a qualsiasi lavoro: documento di cui al precedente n. 5) relativo al marito della concorrente ed inoltre: certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale e dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, da quale risulti esplicitamente che il marito della concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonché l'infermità o la lesione che determini tale permanente inabilità, certificato del sindaco attestante che la concorrente è moglie dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

21) Vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro: dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il marito della concorrente è deceduto per cause di lavoro ed inoltre; certificato del sindaco, in data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, attestante che la concorrente è vedova non rimaritata del caduto cui si riferisce il precedente documento.

22) Mogli di coloro che siano divenuti per causa di lavoro permanentemente inabili a qualsiasi lavoro: documento di cui al precedente n. 6) relativo al marito della concorrente ed inoltre: certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, da quale risulti esplicitamente che il marito della concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonché l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità, certificato del sindaco attestante che la concorrente è moglie dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

23) Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra; madri e sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra: certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorela vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra (il certificato dovrà anche indicare le generalità del caduto e, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

24) Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti per causa di servizio: dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il suo decesso avvenne per causa di servizio ed inoltre certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorela vedova o nubile del caduto cui si riferisce il precedente documento (il certificato, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

25) Madri e sorelle vedove o nubile dei caduti sul lavoro: dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il figlio o il fratello della concorrente è deceduto per causa di lavoro ed inoltre certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile del caduto cui si riferisce il precedente documento (il certificato, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

26) Disoccupati: certificato di iscrizione nelle liste dei disoccupati da almeno sei mesi.

27) Coloro che abbiano prestato servizio ad ogni effetto equiparabile al servizio militare di combattente: dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare, sempre che detta dichiarazione non sia stata incorporata, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o nel foglio matricolare militare (per i sottufficiali, graduati o militari di truppa), nel qual caso il concorrente dovrà presentare copia integrale, autentica di uno di questi ultimi documenti debitamente aggiornata.

28) Coloro che siano reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione comprovante tale loro condizione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati risiedono.

29) Profughi (1): documento comprovante il riconoscimento della qualifica previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità consolari delle località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani ed attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi).

30) Coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione della difesa: copia integrale autentica dello stato matricolare aggiornato o, a seconda dei casi, dello stato di servizio o del foglio matricolare aggiornati se trattasi di servizio inerente a rapporto di impiego continuativo, con indicazione, sui documenti stessi o su certificato a parte rilasciato dal competente ufficio dell'amministrazione, dei giudizi complessivi di anno in anno e, sino all'ultimo, riportati, ovvero se trattasi di serivizio non di ruolo, un aggiornato certificato, rilasciato dal competente ufficio dell'amministrazione, da cui risultino in modo completo gli estremi relativi al servizio (fra gli altri, la data di inizio, la continuità, la natura di esso, la data ed i motivi dell'eventuale cessazione, la qualifica e la categoria rivestita) nonché i giudizi complessivi di anno in anno e sino all'ultimo, riportati.

31) Coniugati con o senza prole e vedovi con prole: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

32) Invalidi civili: certificato della commissione sanitaria provinciale di cui agli articoli 7 delle leggi 6 agosto 1966, n. 625 e 30 marzo 1971, n. 118, attestante, fra l'altro, lo stato di invalido civile del concorrente nonché la natura della sua minorazione fisica ed il grado di riduzione della sua capacità lavorativa oppure un certificato del competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati invalidi civili dal quale risultino, insieme con gli estremi relativi all'avvenuto accertamento da parte della predetta commissione sanitaria provinciale, gli stessi elementi sopraspecificati (natura della minorazione fisica e grado di riduzione della capacità lavorativa dell'invalido).

33) Sordomuti: certificato attestante lo stato di sordomuto rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti e dal quale risulti, fra l'altro, se il concorrente sia colpito da sordità sin dalla nascita o, in caso diverso, se l'abbia o meno contratta prima dell'apprendimento del linguaggio.

34) Ufficiali che si trovino nelle condizioni di cui alla legge 20 settembre 1980, n. 574: stato militare di servizio aggiornato.

(1) Intendendosi per «profughi», oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306, 25 febbraio 1963, n. 319 ed al decreto legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, e successive integrazioni.

ALLEGATO 3

PROGRAMMA DI ESAME

RUOLO DEI CANCELLIERI MILITARI

Prove scritte:

Diritto costituzionale e/o amministrativo.

Diritto processuale penale e/o penale militare.

Colloquio:

Diritto costituzionale e amministrativo.

Diritto processuale penale e penale militare.

Istituzioni di diritto privato.

Diritto penale.

Diritto penale militare.

Ordinamenti giudiziari ordinario e militare.

Servizi di cancelleria e leggi tributarie che interessano i servizi stessi.

Contabilità di Stato.

Statistica giudiziaria.

Prova di conoscenza di una lingua straniera (inglese, francese o tedesco).

87A5625

Concorso pubblico, per esami, a settantasei posti di segretario nel ruolo dell'ex carriera di concetto dei segretari della Difesa

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253, tabella *H*;

Vista la legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 24 luglio 1977, n. 618;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, ed in particolare l'art. 40;

Vista la legge 2 settembre 1980, n. 33;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 luglio 1986 (registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1986, registro 11 Presidenza, foglio 151) con il quale, fra l'altro, il Ministero della difesa è stato autorizzato a mettere a pubblico concorso settantasei posti nella qualifica iniziale del ruolo dei segretari della Difesa;

Accertato che nel ruolo suddetto esiste la relativa disponibilità di posti;

Ritenuta la necessità, in relazione alle accertate esigenze di servizio di ricoprire settantasei posti autorizzati;

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1974, (registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 1974, registro n. 45 Difesa, foglio n. 60), con il quale, su conforme parere espresso dal Consiglio superiore della pubblica amministrazione, è stato approvato il programma di esame;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per esami, a settantasei posti di segretario in prova, nel ruolo dell'ex carriera di concetto dei segretari della Difesa.

I vincitori del concorso che conseguiranno la nomina dovranno prestare servizio nella sede di prima assegnazione per un periodo di almeno cinque anni prima di poter chiedere un trasferimento a domanda.

Gli esami del concorso consistono in due prove scritte e in un colloquio.

Della data e della sede dello svolgimento delle prove verrà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica del 12 novembre 1987.*

Il 5% dei posti è riservato agli ufficiali di cui all'art. 40 della legge n. 574/80.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso disposta ai sensi del successivo art. 2, sono tenuti, muniti di idoneo ed aggiornato documento di riconoscimento, a presentarsi senza alcun preavviso, per sostenere le prove di esame, nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nell'avviso di cui al precedente comma, semprechè abbiano presentato tempestiva domanda di partecipazione al concorso (cfr. successivo art. 3).

Il colloquio avrà luogo presso la sede e nel giorno che il Ministero riterrà di stabilire e che saranno partecipati ai singoli candidati con l'avviso di cui al successivo art. 5.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Sono ammessi al concorso coloro che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35. Il limite massimo di età è elevato di un anno per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione al concorso e di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Per ulteriori elevazioni di detto limite valgono le vigenti disposizioni di legge.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato, del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè degli aspiranti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o d'autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili e quelli della legge n. 958/86;

3) idoneità fisica all'impiego;

4) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

5) possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o del diploma di addetto alla segreteria d'azienda o di addetto alla contabilità d'azienda o di addetto alle aziende di spedizione e trasporto o di segretario di azienda o di addetto alla segreteria e amministrazione d'albergo o di contabile di azienda o di corrispondente commerciale in lingue estere o delle licenze di scuole professionali femminili;

6) godimento dei diritti politici.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e passivo e che siano stati destituiti o dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *D)*, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la esclusione dal concorso ed, in ogni caso, dalla nomina. Essa è disposta con decreto motivato dal Ministro.

Art. 3.

Domanda di ammissione e termine per la presentazione

La domanda di ammissione al concorso (vedi allegato 1 al presente bando), redatta su carta da bollo e indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 3ª - Sezione 2ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, deve essere presentata entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda sotto la propria responsabilità:

1) il cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare in aggiunta al proprio cognome anche quello del marito);

2) la data ed il luogo di nascita e, per coloro che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, i titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) nonché i procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione della data e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

7) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'interessato, inoltre, è tenuto ad indicare:

a) il domicilio o la residenza, nonché l'indirizzo (con l'indicazione del c.a.p.), presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al concorso;

b) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione e permanervi per almeno cinque anni.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, a pena di esclusione dal concorso, da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto, rispettivamente, del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione o di mancata o tardiva consegna di comunicazione all'aspirante che dipendano da inesatta indicazione, da parte del medesimo, del relativo recapito oppure da mancata o tardiva partecipazione di successive variazioni o da eventuali disguidi o ritardi postali non imputabili a colpa dell'Amministrazione della difesa.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

Art. 5.

Colloquio e votazione

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione al colloquio sarà data la relativa comunicazione con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di 21/30.

La votazione complessiva di merito sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo ed aggiornato documento di identificazione.

Art. 6.

Documenti da produrre per comprovare la precedenza o la preferenza a parità di merito

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che possono fare valere i titoli per la precedenza o per la preferenza a parità di merito, devono far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 3ª - Sezione 2ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, entro il termine perentorio di giorni quindici dalla data sotto la quale hanno sostenuto il colloquio previsto dal concorso, i relativi documenti redatti nelle forme e con le modalità di cui all'allegato 2 che fa parte integrante del presente decreto.

Detti documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli per la precedenza e per la preferenza a parità di merito anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Art. 7.

Approvazione della graduatoria e nomina

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei sarà formata tenuto conto delle disposizioni vigenti che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini nonché con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato e successive estensioni, è emessa con riserva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà immediatamente esecutiva salvo sopravvenienza di inefficacia in caso di ricusazione del visto da parte della Corte dei conti.

Il sopracitato decreto sarà pubblicato nel Giornale ufficiale della Difesa e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La nomina in prova decorre dal giorno in cui il candidato avrà assunto effettivamente servizio.

Art. 8.

Assunzione e presentazione in servizio

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati ad assumere servizio in prova, a pena di decadenza entro venti giorni dalla ricezione dell'apposita raccomandata con avviso di ricevimento e dovranno perentoriamente, sempre a pena di decadenza, entro il primo mese di servizio, produrre la documentazione di cui al quinto comma del presente articolo.

Detta documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nel caso di documentazione incompleta o viziata da vizio sanabile, il nuovo assunto sarà invitato a completare o a regolarizzare la documentazione stessa entro trenta giorni, pena la decadenza dall'impiego.

Le prestazioni di servizio rese, fino alla comunicazione della ricusazione del visto da parte della Corte dei conti o della decadenza dall'impiego, saranno comunque compensate.

I documenti prescritti, redatti in carta da bollo, sono i seguenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

4) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

5) certificato medico rilasciato da un medico militare o dall'unità sanitaria locale, dal quale risulti che il candidato possiede idoneità fisica a servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Gli aspiranti invalidi di guerra e assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo;

6) diploma originale del titolo di studio oppure copia autenticata. Qualora il diploma non sia stato rilasciato i candidati sono tenuti a presentare su carta da bollo il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di distruzione o smarrimento del diploma il candidato deve presentare un certificato sostitutivo su carta legale rilasciato a norma delle vigenti disposizioni dell'autorità competente;

7) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali, copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa.

Coloro che si trovino in congedo illimitato o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra. I documenti suindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva dovranno presentare un certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e vistato dal commissario di leva per i candidati assegnati alle liste di leva terrestre ovvero un certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto per i candidati assegnati alle liste di leva marittima.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alle armi dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva.

Non sono concessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre amministrazioni a qualsiasi titolo.

I candidati impiegati statali di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico). In tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile.

I concorrenti che si trovano alle armi per servizio di leva possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 3), 4) e 6) (estratto dell'atto di nascita, certificato di godimento dei diritti politici, certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), oltre ad un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo cui appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I militari in servizio permanente devono presentare i documenti di cui ai numeri 4) e 6) (certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), nonché la copia dello stato di servizio o del foglio matricolare aggiornato e un certificato rilasciato su carta legale dal comandante del Corpo di appartenenza, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano;

8) i candidati che alla scadenza del termine per la presentazione delle domande al concorso abbiano superato il limite massimo di età (35 anni), sono tenuti a presentare, altresì, i documenti comprovanti il diritto all'elevazione.

Art. 9.

Trattamento economico

Ai vincitori del concorso di cui all'art. 1 del presente bando che conseguiranno la nomina in prova, a segretario nel ruolo organico dell'ex carriera di concetto dei segretari della Difesa, spetterà il trattamento economico iniziale del sesto livello retributivo, previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, ed integrato con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 marzo 1987

Il Ministro: SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1987
Registro n. 29 Difesa, foglio n. 234

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
di partecipazione al concorso
(da redigersi su carta legale)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 3ª - Sezione 2ª - Via XX Settembre, 123/*A* - 00187 ROMA

Il sottoscritto: cognome............................. (scrivere stampatello) (le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile); nome.. residente in.. (provincia di.............) c.a.p..........., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per esami, a settantasei posti di segretario in prova, nel ruolo organico dell'ex carriera di concetto dei segretari della Difesa indetto con decreto ministeriale 4 marzo 1987 e desidera che tutte le comunicazioni relative allo stesso gli siano trasmesse al seguente indirizzo.......................... (indicare anche il c.a.p. ed il numero telefonico).

Dichiara, sotto la propria responsabilità:

di essere nato a .... il ....
(ove del caso: e che avendo superato il trentacinquesimo anno di età ha diritto alla elevazione del limite massimo di età, in quanto ..... (1);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di...............
(provincia di...............................) (2);

di non aver riportato condanne penali (3);

di possedere il seguente titolo di studio..................................
rilasciato da .... nell'anno..;

di trovarsi, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione .... (4);

di prestare attualmente servizio come impiegato dal....... (5);

di avere prestato servizio come impiegato dal........................
al .... e che la risoluzione del relativo rapporto (o dei relativi rapporti) di pubblico impiego fu dovuto a .... (5);

di essere disposto, in caso di nomina, ad accettare l'assegnazione presso qualsiasi sede con la consapevolezza che dovrà permanere nella sede di prima assegnazione almeno cinque anni prima di poter chiedere un trasferimento a domanda;

Data, ...

Firma .... (6)

(1) Specificare i motivi.

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali indicarne compiutamente i motivi.

(3) Se del caso indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento nonchè le eventuali pendenze penali a proprio carico.

(4) Indicare, secondo i casi, una delle seguenti situazioni:

ha già prestato servizio militare di leva;
e attualmente in servizio militare presso ....;
non ha ancora prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva;
non ha prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile» o «rivedibile», si trova nella posizione di congedo illimitato provvisorio in quanto ....;
non ha prestato servizio militare perchè dichiarato riformato.

(5) Ove ricorra l'ipotesi indicare la pubblica amministrazione (anche se si tratti dell'Amministrazione della difesa) o l'ente pubblico, la qualifica rivestita nel servizio prestato, la carriera (direttiva o di concetto o esecutiva per gli impiegati di ruolo) oppure la categoria (prima o seconda o terza ...., per gli impiegati non di ruolo) o la qualifica (per gli operai dello Stato).

(6) La firma deve essere autenticata nei modi indicati dall'art. 3 del bando di concorso.

ALLEGATO 2
(rif. art. 6 del bando)

CATEGORIE DEGLI AVENTI TITOLO A RISERVA E ALLA PREFERENZA A PARITA DI MERITO E DOCUMENTI DA ESIBIRE A DIMOSTRAZIONE DEL TITOLO.

Gli aventi titolo a riserva, oltre i documenti sottoelencati, dovranno esibire un certificato di disoccupazione.

1) Insigniti di medaglia al valor militare: relativo brevetto o documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) e del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e militari di truppa), dal quale risulti il conferimento della ricompensa.

2) Coniuge superstite e figli delle vittime del dovere o di azioni terroristiche: certificato rilasciato dalla competente autorità ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 466.

3) Invalidi di guerra ed equiparati: decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano, fra l'altro, indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido civile di guerra (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la voce indicativa della minorazione e la categoria di pensione, con l'esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

4) Invalidi civili di guerra: decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano, fra l'altro, indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido civile di guerra (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la voce indicativa della minorazione e la categoria di pensione, con l'esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

5) Invalidi per servizio: decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'interessato ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, con esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

6) Invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati invalidi del lavoro dalla quale risulti che l'interessato è iscritto nel rispettivo elenco provinciale nonché l'infermità o lesione che ha determinato la sua invalidità ed il grado di riduzione della sua capacità lavorativa oppure una dichiarazione dell'I.N.A.I.L. circa la natura dell'invalidità e circa il grado di riduzione della capacità lavorativa dell'invalido.

7) Orfani di guerra e figli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi durante l'effettivo servizio militare; orfani dei caduti per fatto di guerra e figli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi fuori del servizio militare; figli degli invalidi di guerra di prima categoria: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra attestante l'iscrizione del concorrente nell'elenco generale della rispettiva categoria.

8) Orfani dei caduti per causa di servizio: dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il suo decesso avvenne per causa di servizio ed inoltre, certificato del sindaco attestante che il concorrente è orfano del caduto cui si riferisce il precedente documento.

9) Figli di coloro che siano divenuti per causa di servizio permanentemente inabili a qualsiasi lavoro: documento di cui al precedente n. 5) relativo al genitore del concorrente ed inoltre: certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il genitore del concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonché l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità, certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

10) Orfani dei caduti sul lavoro: dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il genitore del concorrente è deceduto per causa di lavoro, certificato del sindaco attestante che il concorrente è orfano del caduto cui si riferisce il precedente documento.

11) Figli di coloro che siano divenuti per causa di lavoro permanentemente inabili a qualsiasi lavoro: documento di cui al precedente n. 6) relativo al genitore del concorrente ed inoltre: certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il genitore del concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonché l'infermità e la lesione che determinò tale permanente inabilità, certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

12) Feriti in combattimento: relativo brevetto ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e militari di truppa) dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento.

13) Insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: relativo brevetto o documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e militari di truppa) dal quale risulti il conferimento della ricompensa e dell'attestazione.

14) Capi di famiglia numerosa (da intendersi per tale, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, la famiglia costituita da almeno sette figli viventi computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra): stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

15) Coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3: attestato della Scuola superiore della pubblica amministrazione che specifichi, con il relativo punteggio conseguito, il corso, o i corsi, di preparazione o di integrazioni frequentati dal concorrente e certifichi l'esito favorevole da lui ottenuto in relazione a tale punteggio.

16) Figli degli invalidi di guerra, degli invalidi civili di guerra, degli invalidi per servizio, degli invalidi per lavoro: documento di cui ai precedenti numeri 3) o 4) o 5) o 6) relativo al genitore del concorrente ed inoltre certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferisce il precedente documento.

17) Vedove non rimaritate dei caduti di guerra; vedove non rimaritate dei caduti per fatto di guerra: modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

18) Mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi durante l'effettivo servizio militare; mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi fuori del servizio militare: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra attestante l'iscrizione della concorrente nell'elenco della rispettiva categoria.

19) Vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio: dichiarazione, in data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante la condizione del concorrente.

20) Mogli di coloro che siano divenuti per causa di servizio permanentemente inabili a qualsiasi lavoro: documento di cui al precedente n. 5) relativo al marito della concorrente ed inoltre: certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale e dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il marito della concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonché l'infermità o la lesione che determini tale permanente inabilità, certificato del sindaco attestante che la concorrente è moglie dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

21) Vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro: dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il marito della concorrente è deceduto per causa di lavoro ed inoltre: certificato del sindaco, in data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, attestante che la concorrente è vedova non rimaritata del caduto cui si riferisce il precedente documento.

22) Mogli di coloro che siano divenuti per causa di lavoro permanentemente inabili a qualsiasi lavoro: documento di cui al precedente n. 6) relativo al marito della concorrente ed inoltre: certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, da quale risulti esplicitamente che il marito della concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonché l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità, certificato del sindaco attestante che la concorrente è moglie dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

23) Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra; madri e sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra: certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra (il certificato dovrà anche indicare le generalità del caduto e, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

24) Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti per causa di servizio: dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il suo decesso avvenne per causa di servizio ed inoltre certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile del caduto cui si riferisce il precedente documento (il certificato, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

25) Madri e sorelle vedove o nubile dei caduti sul lavoro: dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il figlio o il fratello della concorrente è deceduto per causa di lavoro ed inoltre certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile del caduto cui si riferisce il precedente documento (il certificato, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

26) Disoccupati: certificato di iscrizione nelle liste dei disoccupati da almeno sei mesi.

27) Coloro che abbiano prestato servizio ad ogni effetto equiparabile al servizio militare di combattente: dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare, sempre che detta dichiarazione non sia stata incorporata, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o nel foglio matricolare militare (per i sottufficiali, graduati o militari di truppa), nel qual caso il concorrente dovrà presentare copia integrale, autentica di uno di questi ultimi documenti debitamente aggiornata.

28) Coloro che siano reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione comprovante tale loro condizione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati risiedono.

29) Profughi (1): documento comprovante il riconoscimento della qualifica previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità consolari delle località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani ed attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi).

30) Coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione della difesa: copia integrale autentica dello stato matricolare aggiornato o, a seconda dei casi, dello stato di servizio o del foglio matricolare aggiornati se trattasi di servizio inerente a rapporto di impiego continuativo, con indicazione, sui documenti stessi o su certificato a parte rilasciato dal competente ufficio dell'amministrazione, dei giudizi complessivi di anno in anno e, sino all'ultimo, riportati, ovvero se trattasi di servizio non di ruolo, un aggiornato certificato, rilasciato dal competente ufficio dell'amministrazione, da cui risultino in modo completo gli estremi relativi al servizio (fra gli altri, la data di inizio, la continuità, la natura di esso, la data ed i motivi dell'eventuale cessazione, la qualifica e la categoria rivestita) nonché i giudizi complessivi di anno in anno e sino all'ultimo, riportati.

31) Coniugati con o senza prole e vedovi con prole: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

32) Invalidi civili: certificato della commissione sanitaria provinciale di cui agli articoli 7 delle leggi 6 agosto 1966, n. 625 e 30 marzo 1971, n. 118, attestante, fra l'altro, lo stato di invalido civile del concorrente nonché la natura della sua minorazione fisica ed il grado di riduzione della sua capacità lavorativa oppure un certificato del competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati invalidi civili dal quale risultino, insieme con gli estremi relativi all'avvenuto accertamento da parte della predetta commissione sanitaria provinciale, gli stessi elementi sopraspecificati (natura della minorazione fisica e grado di riduzione della capacità lavorativa dell'invalido).

33) Sordomuti: certificato attestante lo stato di sordomuto rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti e dal quale risulti, fra l'altro, se il concorrente sia colpito da sordità sin dalla nascita o, in caso diverso, se l'abbia o meno contratta prima dell'apprendimento del linguaggio.

34) Ufficiali che si trovino nelle condizioni di cui alla legge 20 settembre 1980, n. 574: stato militare di servizio aggiornato.

---

(1) Intendendosi per «profughi», oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306, 25 febbraio 1963, n. 319 ed al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, e successive integrazioni.

ALLEGATO 3

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte:

Le due prove scritte consisteranno in:

un tema di cultura generale;

un tema di diritto amministrativo o costituzionale (elementi).

Colloquio:

Il colloquio verterà sugli argomenti del seguente programma:

elementi di diritto amministrativo e costituzionale;

nozioni di diritto civile, limitatamente a: persone fisiche e giuridiche, fatti e atti giuridici, negozio giuridico, obbligazioni, contratti in generale e principali contratti tipici (compra-vendita e permuta, locazione, comodato, mutuo, opera ed appalto, mandato e commissione, trasporto e spedizione, deposito);

contabilità di Stato (nozioni);

ordinamento della Difesa (nozioni).

87A5627

Concorso pubblico, per esami, a settantadue posti di perito tecnico industriale nel ruolo organico dell'ex carriera di concetto dei periti tecnici industriali dell'Esercito.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto del presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253, tabella *H*;

Vista la legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 24 luglio 1977, n. 618;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574 ed in particolare l'art. 40;

Vista la legge 2 settembre 1980, n. 33;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 luglio 1986 (registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1986, registro n. 11, Presidenza, foglio n. 151) con il quale, fra l'altro, il Ministero della difesa è stato autorizzato a mettere a pubblico concorso sessanta posti nella qualifica iniziale del ruolo dei periti tecnici industriali dell'Esercito.

Tenuto conto che i posti autorizzati sono al netto della riserva di cui all'art. 26-*quinquies* della legge n. 33/1980;

Accertato che nel ruolo suddetto esiste la relativa disponibilità di posti;

Accertato che dodici posti sono rimasti vacanti dopo l'espletamento del concorso di cui al decreto ministeriale 10 ottobre 1984, registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 1984, registro n. 56 Difesa, foglio n. 310;

Ritenuta la necessità, in relazione alle accertate esigenze di servizio di ricoprire, complessivamente, i settantadue posti;

Visto il decreto ministeriale 26 settembre 1974, (registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 1974, registro n. 66 Difesa, foglio n. 392), con il quale, su conforme parere espresso dal Consiglio superiore della pubblica amministrazione, è stato approvato il programma di esame;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per esami, a settantadue posti di perito tecnico industriale in prova nel ruolo organico dell'ex carriera di concetto dei periti tecnici industriali dell'Esercito.

I vincitori del concorso che conseguiranno la nomina dovranno prestare servizio nella sede di prima assegnazione per un periodo di almeno cinque anni prima di poter chiedere un trasferimento a domanda.

Gli esami del concorso consistono in due prove scritte, in un colloquio obbligatorio ed in un colloquio facoltativo.

Della data e della sede dello svolgimento delle prove verrà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica del 12 novembre 1987.*

Il 5% dei posti è riservato agli ufficiali di cui all'art. 40 della legge n. 574/80.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso disposta ai sensi del successivo art. 2, sono tenuti, muniti di idoneo ed aggiornato documento di riconoscimento, a presentarsi senza alcun preavviso, per sostenere le prove di esame, nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nell'avviso di cui al precedente comma, semprechè abbiano presentato tempestiva domanda di partecipazione (cfr. successivo art. 3).

Il colloquio avrà luogo presso la sede e nel giorno che il Ministero riterrà di stabilire e che saranno partecipati ai singoli candidati con l'avviso di cui al successivo art. 5.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Sono ammessi al concorso coloro che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35. Il limite massimo di età è elevato di un anno per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione al concorso e di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Per ulteriori elevazioni di detto limite valgono le vigenti disposizioni di legge.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato, del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè degli aspiranti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o d'autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili e di quelli di cui alla legge n. 958/86;

3) idoneità fisica all'impiego;

4) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

5) possesso del diploma di perito tecnico industriale nelle sue varie specializzazioni o di maturità professionale di tecnico delle industrie meccaniche o di tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche o di tecnico delle industrie chimiche;

6) godimento dei diritti politici.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e passivo e che siano stati destituiti o dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *D)*, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la esclusione dal concorso ed, in ogni caso, dalla nomina. Essa è disposta con decreto motivato dal Ministro.

Art. 3.

Domanda di ammissione e termine per la presentazione

La domanda di ammissione al concorso (vedi allegato 1 al presente bando), redatta su carta da bollo e indirizzata al Ministero della difesa Direzione generale per gli impiegati civili Divisione 3ª Sezione 2ª Palazzo dell'Esercito Roma, deve essere presentata entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda sotto la propria responsabilità:

1) il cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare in aggiunta al proprio cognome anche quello del marito);

2) la data ed il luogo di nascita e, per coloro che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, i titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) nonchè i procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione della data e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

7) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'interessato, inoltre, è tenuto ad indicare:

a) il domicilio o la residenza, nonchè l'indirizzo (con l'indicazione del c.a.p.), presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al concorso;

b) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione e permanervi per almeno cinque anni.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, a pena di esclusione dal concorso, da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto, rispettivamente, del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione o di mancata o tardiva consegna di comunicazione all'aspirante che dipendano da inesatta indicazione, da parte del medesimo, del relativo recapito oppure da mancata o tardiva partecipazione di successive variazioni o da eventuali disguidi o ritardi postali non imputabili a colpa dell'Amministrazione della difesa.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

Art. 5.

Colloquio e votazione

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione al colloquio sarà data la relativa comunicazione con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio obbligatorio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di 21/30. Coloro che superano il colloquio obbligatorio saranno ammessi a sostenere il colloquio facoltativo di lingua o lingue straniere.

Il colloquio facoltativo sarà valutato in centesimi di punto, fino ad un massimo di 0,30 punti per ogni lingua.

La votazione complessiva di merito sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, del voto ottenuto nel colloquio obbligatorio ed in quello facoltativo.

Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo ed aggiornato documento di identificazione.

Art. 6.

Documenti da produrre per comprovare la precedenza o la preferenza a parità di merito

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che possono fare valere i titoli per la precedenza o per la preferenza a parità di merito, devono far pervenire al Ministero della difesa Direzione generale per gli impiegati civili Divisione 3ª Sezione 2ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, entro il termine perentorio di giorni quindici dalla data sotto la quale hanno sostenuto il colloquio previsto dal concorso, i relativi documenti redatti nelle forme e con le modalità di cui all'allegato 2 che fa parte integrante del presente decreto.

Detti documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli per la precedenza e per la preferenza a parità di merito anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purchè siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Art. 7.

Approvazione della graduatoria e nomina

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei sarà formata tenuto conto delle disposizioni vigenti che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini nonché con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato e successive estensioni, è emessa con riserva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà immediatamente esecutiva salvo sopravvenienza di inefficacia in caso di ricusazione del visto da parte della Corte dei conti.

Il sopracitato decreto sarà pubblicato nel Giornale ufficiale della Difesa e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La nomina in prova decorre dal giorno in cui il candidato avrà assunto effettivamente servizio.

Art. 8.

Assunzione e presentazione in servizio

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati ad assumere servizio in prova, a pena di decadenza entro venti giorni dalla ricezione dell'apposita raccomandata con avviso di ricevimento e dovranno perentoriamente, sempre a pena di decadenza, entro il primo mese di servizio, produrre la documentazione di cui al quinto comma del presente articolo.

Detta documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nel caso di documentazione incompleta o viziata da vizio sanabile, il nuovo assunto sarà invitato a completare o a regolarizzare la documentazione stessa entro trenta giorni, pena la decadenza dall'impiego.

Le prestazioni di servizio rese, fino alla comunicazione della ricusazione del visto da parte della Corte dei conti o della decadenza dall'impiego, saranno comunque compensate.

I documenti prescritti, redatti in carta da bollo, sono i seguenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

4) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

5) certificato medico rilasciato da un medico militare o dall'unità sanitaria locale, dal quale risulti che il candidato possiede idoneità fisica a servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Gli aspiranti invalidi di guerra e assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo;

6) diploma originale del titolo di studio oppure copia autenticata. Qualora il diploma non sia stato rilasciato i candidati sono tenuti a presentare su carta da bollo il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di distruzione o smarrimento del diploma il candidato deve presentare un certificato sostitutivo su carta legale rilasciato a norma delle vigenti disposizioni dell'autorità competente;

7) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali, copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa.

Coloro che si trovino in congedo illimitato o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra. I documenti suindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva dovranno presentare un certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e vistato dal commissario di leva per i candidati assegnati alle liste di leva terrestre ovvero un certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto per i candidati assegnati alle liste di leva marittima.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alle armi dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva.

Non sono concessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre amministrazioni a qualsiasi titolo.

I candidati impiegati statali di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico). In tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile.

I concorrenti che si trovano alle armi per servizio di leva possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 3), 4) e 6) (estratto dell'atto di nascita, certificato di godimento dei diritti politici, certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), oltre ad un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo cui appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I militari in servizio permanente devono presentare i documenti di cui ai numeri 4) e 6) (certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), nonchè la copia dello stato di servizio o del foglio matricolare aggiornato e un certificato rilasciato su carta legale dal comandante del Corpo di appartenenza, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano;

8) i candidati che alla scadenza del termine per la presentazione delle domande al concorso abbiano superato il limite massimo di età (35 anni), sono tenuti a presentare, altresì, i documenti comprovanti il diritto all'elevazione.

Art. 9.

Trattamento economico

Ai vincitori del concorso di cui all'art. 1 del presente bando, che conseguiranno la nomina a perito tecnico industriale in prova, nel ruolo della ex carriera di concetto dei periti tecnici industriali dell'Esercito spetterà il trattamento economico iniziale del sesto livello retributivo, previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310 ed integrato con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 marzo 1987

Il Ministro: SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1987
Registro n. 28 Difesa, foglio n. 313

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
di partecipazione al concorso
(da redigersi su carta legale)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 3ª - Sezione 2ª - Via XX Settembre, 123/*A* - 00187 ROMA

Il sottoscritto: cognome............................ (scrivere stampatello) (le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile); nome .... residente in .... (provincia di.............) c.a.p............, chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per esami, a settantadue posti di perito tecnico industriale in prova nel ruolo organico della ex carriera di concetto dei periti tecnici industriali dell'Esercito, indetto con decreto ministeriale 3 marzo 1987, e desidera che tutte le comunicazioni relative allo stesso gli siano trasmesse al seguente indirizzo ....
(indicare anche il c.a.p. ed il numero telefonico).

Dichiara, sotto la propria responsabilità:

di essere nato a .. il

(ove del caso: e che avendo superato il trentacinquesimo anno di età ha diritto alla elevazione del limite massimo di età, in quanto (1);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di. (provincia di. .) (2);

di non aver riportato condanne penali (3);

di possedere il seguente titolo di studio. rilasciato da nell'anno.

di trovarsi, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione (4);

di prestare attualmente servizio come impiegato dal. (5);

di avere prestato servizio come impiegato dal. al e che la risoluzione del relativo rapporto (o dei relativi rapporti) di pubblico impiego fu dovuto a (5);

di essere disposto, in caso di nomina, ad accettare l'assegnazione presso qualsiasi sede con la consapevolezza che dovrà permanere nella sede di prima assegnazione almeno cinque anni prima di potere ottenere un trasferimento a domanda;

di voler sostenere il colloquio facoltativo nella lingua (inglese, francese o tedesco).

Data,

Firma (6)

---

(1) Specificare i motivi.

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali indicarne compiutamente i motivi.

(3) Se del caso indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento nonché le eventuali pendenze penali a proprio carico.

(4) Indicare, secondo i casi, una delle seguenti situazioni:

ha già prestato servizio militare di leva;

è attualmente in servizio militare presso

non ha ancora prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva;

non ha prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile» o «rivedibile», si trova nella posizione di congedo illimitato provvisorio in quanto

non ha prestato servizio militare perchè dichiarato riformato.

(5) Ove ricorra l'ipotesi indicare la pubblica amministrazione (anche se si tratti dell'Amministrazione della difesa) o l'ente pubblico, la qualifica rivestita nel servizio prestato, la carriera (direttiva o di concetto o esecutiva per gli impiegati di ruolo) oppure la categoria (prima o seconda o terza ...., per gli impiegati non di ruolo) o la qualifica (per gli operai dello Stato).

(6) La firma deve essere autenticata nei modi indicati dall'art. 3 del bando di concorso.

ALLEGATO 2
(rif. art. 6 del bando)

CATEGORIE DEGLI AVENTI TITOLO A RISERVA E ALLA PREFERENZA A PARITÀ DI MERITO E DOCUMENTI DA ESIBIRE A DIMOSTRAZIONE DEL TITOLO.

Gli aventi titolo a riserva, oltre i documenti sottoelencati, dovranno esibire un certificato di disoccupazione.

1) Insigniti di medaglia al valor militare: relativo brevetto o documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) e del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e militari di truppa), dal quale risulti il conferimento della ricompensa;

2) Coniuge superstite e figli delle vittime del dovere o di azioni terroristiche: certificato rilasciato dalla competente autorità ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 466;

3) Invalidi di guerra ed equiparati: decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale, dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano, fra l'altro, indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido di guerra (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la voce indicativa della minorazione e la categoria di pensione, con l'esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

4) Invalidi civili di guerra: decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano, fra l'altro, indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido civile di guerra (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la voce indicativa della minorazione e la categoria di pensione, con esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

5) Invalidi per servizio: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'interessato ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (dal documento esibito dovrà; in ogni caso, risultare la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, con esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

6) Invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati invalidi del lavoro dalla quale risulti che l'interessato è iscritto nel rispettivo elenco provinciale nonché l'infermità o lesione che ha determinato la sua invalidità ed il grado di riduzione della sua capacità lavorativa oppure una dichiarazione dell'I.N.A.I.L. circa la natura dell'invalidità e circa il grado di riduzione della capacità lavorativa dell'invalido.

7) Orfani di guerra e figli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi durante l'effettivo servizio militare; orfani dei caduti per fatto di guerra e figli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi fuori del servizio militare; figli degli invalidi di guerra di prima categoria: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra attestante l'iscrizione del concorrente nell'elenco generale della rispettiva categoria.

8) Orfani dei caduti per causa di servizio: dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il suo decesso avvenne per causa di servizio ed inoltre, certificato del sindaco attestante che il concorrente è orfano del caduto cui si riferisce il precedente documento;

9) Figli di coloro che siano divenuti per causa di servizio permanentemente inabili a qualsiasi lavoro: documento di cui al precedente n. 5) relativo al genitore del concorrente ed inoltre: certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il genitore del concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonché l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità, certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

10) Orfani dei caduti sul lavoro: dichiarazione dell'I.N.A.I.L attestante che il genitore del concorrente è deceduto per causa di lavoro, certificato del sindaco attestante che il concorrente è orfano del caduto cui si riferisce il precedente documento.

11) Figli di coloro che siano divenuti per causa di lavoro permanentemente inabili a qualsiasi lavoro: documento di cui al precedente n. 6) relativo al genitore del concorrente ed inoltre: certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il genitore del concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonché l'infermità e la lesione che determinò tale permanente inabilità, certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

12) Feriti in combattimento: relativo brevetto ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e militari di truppa) dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento.

13) Insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: relativo brevetto o documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e militari di truppa) dal quale risulti il conferimento della ricompensa e dell'attestazione.

14) Capi di famiglia numerosa (da intendersi per tale, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, la famiglia costituita da almeno sette figli viventi computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra): stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

15) Coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3: attestato della Scuola superiore della pubblica amministrazione che specifichi, con il relativo punteggio conseguito, il corso, o i corsi, di preparazione o di integrazioni frequentati dal concorrente e certifichi l'esito favorevole da lui ottenuto in relazione a tale punteggio.

16) Figli degli invalidi di guerra, degli invalidi civili di guerra, degli invalidi per servizio, degli invalidi per lavoro: documento di cui ai precedenti numeri 3) o 4) o 5) o 6) relativo al genitore del concorrente ed inoltre cerificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferisce il precedente documento.

17) Vedove non rimaritate dei caduti di guerra; vedove non rimaritate dei caduti per fatto di guerra; modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

18) Mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi durante l'effettivo servizio militare; mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi fuori del servizio militare: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra attestante l'iscrizione della concorrente nell'elenco della rispettiva categoria.

19) Vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio: dichiarazione, in data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante la condizione del concorrente.

20) Mogli di coloro che siano divenuti per causa di servizio permanentemente inabili a qual iasi lavoro: documento di cui al precedente n. 5) relativo al marito della concorrente ed inoltre: certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il marito della concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonché l'infermità o la lesione che determini tale permanente inabilità, certificato del sindaco attestante che la concorrente è moglie dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

21) Vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro: dichiarazione, dell'I.N.A.I.L. attestante che il marito della concorrente è deceduto per cause di lavoro ed inoltre; certificato del sindaco, in data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, attestante che la concorrente è vedova non rimaritata del caduto cui si riferisce il precedente documento.

22) Mogli di coloro che siano divenuti per causa di lavoro permanentemente inabili a qualsiasi lavoro: documento di cui al precedente n. 6) relativo al marito della concorrente ed inoltre: certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il marito della concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonché l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità, certificato del sindaco attestante che la concorrente è moglie dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

23) Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra; madri e sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra: certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra (il certificato dovrà anche indicare le generalità del caduto e, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

24) Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti per causa di servizio: dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il suo decesso avvenne per causa di servizio ed inoltre certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile del caduto cui si riferisce il precedente documento (il certificato, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

25) Madri e sorelle vedove o nubile dei caduti sul lavoro: dichiarazione, dell'I.N.A.I.L. attestante che il figlio o il fratello della concorrente è deceduto per causa di lavoro ed inoltre; certificato del sindaco, attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile del caduto cui si riferisce il precedente documento (il certificato, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

26) Disoccupati: certificato di iscrizione nelle liste dei disoccupati da almeno sei mesi.

27) Coloro che abbiano prestato servizio ad ogni effetto equiparabile al servizio militare di combattente: dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare, sempre che detta dichiarazione non sia stata incorporata, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o nel foglio matricolare militare (per i sottufficiali, graduati o militari di truppa); nel qual caso il concorrente dovrà presentare copia integrale, autentica di uno di questi ultimi documenti debitamente aggiornata.

28) Coloro che siano reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione comprovante tale loro condizione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati risiedono.

29) Profughi (1): documento comprovante il riconoscimento della qualifica previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità consolari delle località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani ed attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi).

30) Coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione della difesa: copia integrale autentica dello stato matricolare aggiornato o, a seconda dei casi, dello stato di servizio o del foglio matricolare aggiornati se trattasi di servizio inerente a rapporto di impiego continuativo, con indicazione, sui documenti stessi o su certificato a parte rilasciato dal competente ufficio dell'amministrazione, dei giudizi complessivi di anno in anno, e, sino all'ultimo, riportati, ovvero se trattasi di servizio non di ruolo, un aggiornato certificato, rilasciato dal competente ufficio dell'amministrazione, da cui risultino in modo completo gli estremi relativi al servizio (fra gli altri, la data di inizio, la continuità, la natura di esso, la data ed i motivi dell'eventuale cessazione, la qualifica e la categoria rivestita) nonché i giudizi complessivi di anno in anno e sino all'ultimo, riportati.

31) Coniugati con o senza prole e vedovi con prole: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

32) Invalidi civili: certificato della commissione sanitaria provinciale di cui agli articoli 7 delle leggi 6 agosto 1966, n. 625 e 30 marzo 1971, n. 118, attestante, fra l'altro, lo stato di invalido civile del concorrente nonché la natura della sua minorazione fisica ed il grado di riduzione della sua capacità lavorativa oppure un certificato del competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati invalidi civili dal quale risultino, insieme con gli estremi relativi all'avvenuto accertamento da parte della predetta commissione sanitaria provinciale, gli stessi elementi sopraspecificati (natura della minorazione fisica e grado di riduzione della capacità lavorativa dell'invalido).

33) Sordomuti: certificato attestante lo stato di sordomuto rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Ente nazionale per la

protezione e l'assistenza dei sordomuti e dal quale risulti, fra l'altro, se il concorrente sia colpito da sordità sin dalla nascita o, in caso diverso, se l'abbia o meno contratta prima dell'apprendimento del linguaggio;

34) Ufficiali che si trovino nelle condizioni di cui alla legge 20 settembre 1980, n. 574: stato militare di servizio aggiornato.

---

(1) Intendendosi per «profughi», oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306, 25 febbraio 1963, n. 319 ed al decreto legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, e successive integrazioni.

ALLEGATO 3

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

1) *Matematica:* nei limiti dei programmi di insegnamento degli istituti tecnici industriali.

2) Calcolo di un organo semplice o accessorio di macchina e conseguente esecuzione di schizzo quotato di officina con indicazione delle tolleranze.

Il candidato potrà eseguire schemi e schizzi quotati a matita ed inoltre potrà consultare i normali manuali tecnici. Gli elaborati dovranno essere corredati da un'ampia relazione dimostrante i criteri adottati ed una buona conoscenza della materia trattata.

COLLOQUIO

Fisica: moto uniforme, vario e uniformememte vario; moto circolare e moto armonico; moto di un corpo rigido, moto rotatorio e moto traslatorio. Forze, loro composizione e decomposizione; coppie; gravità; baricentro; macchine semplici; leggi della dinamica; forza centrifuga e centripeta; lavoro, energia, potenza; principio di conservazione della energia. Principali proprietà dei liquidi e dei gas; cenni sul moto dei liquidi.

Moto vibratorio e suono; caratteri del suono e sua propagazione. Interferenze sonore e risonanza.

Termometria, dilatazioni termiche; calorimetria, propagazione del calore; il calore come energia; cenni sui principi della termodinamica e sul funzionamento delle macchine termiche.

Principali fenomeni di elettrostatica, la corrente elettrica continua ed i suoi effetti; magnetismo ed elettromagnetismo; induzione elettromagnetica; principio di funzionamento delle macchine generatrici di corrente, dei motori elettrici e dei trasformatori.

Propagazione della luce, riflessione e rifrazione; specchi, prismi e lenti. Cenni sulla interferenza, diffrazione e polarizzazione della luce.

Meccanica applicata: composizione e scomposizione delle coppie e delle forze nel piano; equilibrio delle forze. Poligono funicolare e applicazioni. Determinazione del baricentro.

Leggi del moto armonico; moto di una figura nel piano. Centro di istantanea rotazione. Velocità del moto relativo.

Leggi fondamentali della dinamica. Forze di inerzia. Principio di conservazione dell'energia. Lavoro di una forza e di una coppia. Potenza.

Resistenza allo strisciamento ed al rotolamento; lubrificazione. Applicazione del principio di conservazione dell'energia alla macchina. Rendimento.

Sollecitazioni semplici: trazione, compressione, flessione, torsione, taglio. Deformazioni. Sollecitazioni composte nei casi più semplici. Cenni sulle sollecitazioni dinamiche o di fatica. Dimensionamento e verifica di organi e strutture meccaniche semplici.

Elementi di elettrotecnica: richiami di elettrologia, magnetismo ed elettrodinamica. Correnti alternate; grandezze alternate sinusoidali, valore medio e valore efficace. Potenza di una corrente alternata e fattore di potenza.

Costituzione e principio di funzionamento delle macchine elettriche; dinamo; alternatore e motore elettrico a c.c. e a c.a.; principio della reversibilità nelle macchine elettriche.

Cenni sui principali tipi di trasformatori. Pile ed accumulatori. Misure elettriche; concetti fondamentali sulle misure delle grandezze elettriche. Unità di misura sul sistema CGS e sul sistema pratico. Principali strumenti di misura di tipo industriale (voltametri, amperometri, vattometri e ohmetri, etc.).

Principali norme per la prevenzione degli infortuni negli impianti elettrici.

Normativa tecnica e tecnologica: disegno tecnico. Disposizioni delle proiezioni; sezioni; indicazioni dei materiali nelle sezioni; quotatura in relazione alle lavorazioni, indicazioni della qualità delle superfici, rugosità, segni di lavorazione.

L'unificazione nell'industria; norme e tabelle UNI.

Sistema di tolleranze per lavorazioni meccaniche UNI e ISO, tolleranze e accoppiamenti; definizioni e principi fondamentali; valutazione delle tolleranze da assegnare ad un dato accoppiamento.

Tipi e sistemi di filettature; accoppiamenti filettati; tolleranze di lavorazione per filettature.

Calibri fissi per alberi e per fori lisci e filettati. Lettura del calibro e nonio e del micrometro.

Diagramma ferro carbonio; cenni sulla produzione dell'acciaio e della ghisa. Trattamenti termici degli acciai: ricottura, bonifica, tempera, rinvenimento, normalizzazione, cementazione, etc.

Diagramma di stato e caratteristiche delle principali leghe leggere (alluminio, rame, magnesio, etc.).

Cenni sulla tecnologia delle lavorazioni a caldo e sulla tecnologia delle lavorazioni a freddo con asportazioni di truciolo.

Prove meccaniche e tecnologiche su materiali metallici. Acciai da costruzione; distinzione, simboli ed indicazione del tipo di acciaio secondo le norme UNI.

COLLOQUIO FACOLTATIVO

Conversazione in lingua inglese, francese e tedesca su argomento prevalentemente a carattere tecnico (il candidato può chiedere di sostenere il colloquio in una o più lingue).

87A5626

Concorso pubblico, per esami, a quarantatre posti di gestore nel ruolo organico dell'ex carriera di concetto dei contabili della Marina.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253, tabella *H*;

Vista la legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto interministeriale 2 dicembre 1970;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 24 luglio 1977, n. 618;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574 ed in particolare l'art. 40;

Vista la legge 2 settembre 1980, n. 33;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 luglio 1986 registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1986, registro n. 11 Presidenza, foglio n. 151 con il quale, fra l'altro, il Ministero della difesa e stato autorizzato a mettere a pubblico concorso sessantasei posti nella qualifica iniziale del ruolo dei contabili della Marina;

Tenuto conto che i posti autorizzati sono al netto della riserva di cui all'art. 26-*quinquies* della legge n. 33/1980;

Accertato che nel ruolo suddetto esiste la relativa disponibilità di posti;

Ritenuta la necessità in relazione alle accertate esigenze di servizio di ricoprire quarantatre posti autorizzati;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1974 registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 1974, registro n. 64 Difesa, foglio n. 104 con il quale, su conforme parere espresso dal Consiglio superiore della pubblica amministrazione, è stato approvato il programma d'esame;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per esami a quarantatre posti di gestore in prova, nel ruolo organico della ex carriera di concetto dei contabili della Marina.

I vincitori del concorso, che conseguiranno la nomina dovranno prestare servizio nella sede di prima assegnazione per un periodo di almeno cinque anni prima di poter chiedere un trasferimento a domanda.

Gli esami del concorso consistono in due prove scritte, e in un colloquio.

Della data e della sede dello svolgimento delle prove verrà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica del 10 settembre 1987.*

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, disposta ai sensi del successivo art. 2, sono tenuti, muniti di idoneo ed aggiornato documento di riconoscimento, a presentarsi senza alcun preavviso, per sostenere le prove di esame, nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nell'avviso di cui al precedente comma, sempreché abbiano presentato tempestiva domanda di partecipazione al concorso (cfr. successivo art. 3).

Il colloquio avrà luogo presso la sede e nel giorno che il Ministero riterrà stabilire e che saranno partecipati ai singoli candidati con l'avviso di cui al successivo art. 5.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Sono ammessi al concorso coloro che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35. Il limite massimo di età è elevato di un anno per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione al concorso e di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Per ulteriori elevazioni di detto limite valgono le vigenti disposizioni di legge.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato, del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè degli aspiranti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o d'autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) idoneità fisica all'impiego;

4) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

5) possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o del diploma di qualifica professionale di addetto alla segreteria di azienda, di contabile d'azienda, di addetto alla contabilità d'azienda, di addetto alla segreteria e all'amministrazione di albergo;

6) godimento dei diritti politici.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e passivo e che siano stati destituiti o dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *D)*, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la esclusione dal concorso ed, in ogni caso, dalla nomina. Essa è disposta con decreto motivato dal Ministro.

Art. 3.

Domanda di ammissione e termine per la presentazione

La domanda di ammissione al concorso (vedi allegato 1 al presente bando), redatta su carta da bollo e indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 3ª - Sezione 2ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, deve essere presentata entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda sotto la propria responsabilità:

1) il cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare in aggiunta al proprio cognome anche quello del marito);

2) la data ed il luogo di nascita e, per coloro che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, i titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) nonchè i procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione della data e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

7) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'interessato, inoltre, è tenuto ad indicare:

a) il domicilio o la residenza, nonché l'indirizzo (con l'indicazione del c.a.p.), presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al concorso;

b) di essere disposto in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione e permanervi per almeno cinque anni.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, a pena di esclusione dal concorso, da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto, rispettivamente, del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione o di mancata o tardiva consegna di comunicazione all'aspirante che dipendano da inesatta indicazione, da parte del medesimo, del relativo recapito oppure da mancata o tardiva partecipazione di successive variazioni o da eventuali disguidi o ritardi postali non imputabili a colpa dell'Amministrazione della difesa.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

Art. 5.

Colloquio e votazione

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione al colloquio sarà data la relativa comunicazione con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di 21/30.

La votazione complessiva di merito sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo ed aggiornato documento di identificazione.

Art. 6.

Documenti da produrre per comprovare la precedenza o la preferenza a parità di merito

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che possono fare valere i titoli per la precedenza o per la preferenza a parità di merito, devono far pervenire al Ministero della difesa Direzione generale per gli impiegati civili Divisione 3ª Sezione 2ª Palazzo Esercito Roma, entro il termine perentorio di giorni quindici dalla data sotto la quale hanno sostenuto il colloquio previsto dal concorso, i relativi documenti redatti nelle forme e con le modalità di cui all'allegato 2 che fa parte integrante del presente decreto.

Detti documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli per la precedenza e per la preferenza a parità di merito anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Art. 7.

Approvazione della graduatoria e nomina

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei sarà formata tenuto conto delle disposizioni vigenti che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini nonché con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato e successive estensioni, è emessa con riserva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà immediatamente esecutiva salvo sopravvenienza di inefficacia in caso di ricusazione del visto da parte della Corte dei conti.

Il sopracitato decreto sarà pubblicato nel Giornale ufficiale della Difesa e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La nomina in prova decorre dal giorno in cui il candidato avrà assunto effettivamente servizio.

Art. 8.

Assunzione e presentazione dei documenti

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati ad assumere servizio in prova, a pena di decadenza entro venti giorni dalla ricezione dell'apposita raccomandata con avviso di ricevimento e dovranno perentoriamente, sempre a pena di decadenza, entro il primo mese di servizio, produrre la documentazione di cui al quinto comma del presente articolo.

Detta documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nel caso di documentazione incompleta o viziata da vizio sanabile, il nuovo assunto sarà invitato a completare o a regolarizzare la documentazione stessa entro trenta giorni, pena la decadenza dall'impiego.

Le prestazioni di servizio rese, fino alla comunicazione della ricusazione del visto da parte della Corte dei conti o della decadenza, dall'impiego, saranno comunque compensate.

I documenti prescritti, redatti in carta da bollo, sono i seguenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

4) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

5) certificato medico rilasciato da un medico militare o dall'unità sanitaria locale, dal quale risulti che il candidato possiede idoneità fisica a servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Gli aspiranti invalidi di guerra e assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo;

6) diploma originale del titolo di studio oppure copia autenticata. Qualora il diploma non sia stato rilasciato i candidati sono tenuti a presentare su carta da bollo il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di distruzione o smarrimento del diploma il candidato deve presentare un certificato sostitutivo su carta legale rilasciato a norma delle vigenti disposizioni dell'autorità competente;

7) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali, copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa.

Coloro che si trovino in congedo illimitato o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra. I documenti suindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva dovranno presentare un certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco o vistato dal commissario di leva per i candidati assegnati alle liste di leva terrestre ovvero un certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto per i candidati assegnati alle liste di leva marittima.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alle armi dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva.

Non sono concessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre amministrazioni a qualsiasi titolo.

I candidati impiegati statali di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico). In tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile.

I concorrenti che si trovano alle armi per servizio di leva possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 3), 4) e 6) (estratto dell'atto di nascita, certificato di godimento dei diritti politici, certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), oltre ad un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo cui appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I militari in servizio permanente devono presentare i documenti di cui ai numeri 4) e 6) (certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), nonché la copia dello stato di servizio o del foglio matricolare aggiornato e un certificato rilasciato su carta legale dal comandante del Corpo di appartenenza, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano;

8) i candidati che alla scadenza del termine per la presentazione delle domande al concorso abbiano superato il limite massimo di età (35 anni), sono tenuti a presentare, altresì, i documenti comprovanti il diritto all'elevazione.

Art. 9.

Trattamento economico

Ai vincitori del concorso di cui all'art. 1 del presente bando, che conseguiranno la nomina, in prova, a gestore nel ruolo organico dell'ex carriera di concetto dei contabili della Marina, spetterà il trattamento economico iniziale del livello retributivo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310 ed integrato con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 maggio 1987

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1987
Registro n. 31 Difesa, foglio n. 17

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
di partecipazione al concorso
(da redigere su carta legale)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 3ª - Sezione 2ª - Via XX Settembre, 123/*A* - 00187 ROMA

Il sottoscritto: cognome............................ (scrivere stampatello) (le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile); nome.. residente in.. (provincia di.............) c.a.p..........., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per esami a quarantatre posti di gestore in prova, nel ruolo organico dell'ex carriera di concetto dei contabili della Marina indetto con decreto ministeriale 6 maggio 1987, e desidera che tutte le comunicazioni relative allo stesso gli siano trasmesse al seguente indirizzo.. (indicare anche il c.a.p. e il numero telefonico).

Dichiara, sotto la propria responsabilità:

di essere nato a...................................... il ....
(ove del caso: e che avendo superato il trentacinquesimo anno di età ha diritto alla elevazione del limite massimo di età, in quanto..... (1);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di...............
(provincia di...............................) (2);

di non aver riportato condanne penali (3);

di possedere il seguente titolo di studio..................................
rilasciato da.. nell'anno ....

di trovarsi, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione .... (4);

di prestare attualmente servizio come impiegato dal....... (5);

di aver prestato servizio come impiegato dal.........................
al .... e che la risoluzione del relativo rapporto (o dei relativi rapporti) di pubblico impiego fu dovuto a .... (5);

di essere disposto, in caso di nomina, ad accettare l'assegnazione presso qualsiasi sede con la consapevolezza che dovrà permanere nella sede di prima assegnazione almeno cinque anni prima di poter chiedere un trasferimento a domanda;

Data, ...

Firma .... (6)

---

(1) Specificare i motivi.

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali indicarne compiutamente i motivi.

(3) Se del caso indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento nonché le eventuali pendenze a proprio carico.

(4) Precisare la posizione nei riguardi degli obblighi militari, specificando: se abbia raggiunto il grado di ufficiale di complemento ovvero, in mancanza, se abbia l'idoneità fisica richiesta per la nomina a ufficiale di complemento, allegando in tal caso alla domanda il certificato medico di cui al n. 5 dell'art. 8.

(5) Ove ricorra l'ipotesi indicare la pubblica amministrazione (anche se si tratti dell'Amministrazione della difesa) o l'ente pubblico, la qualifica rivestita nel servizio prestato, la carriera (direttiva o di concetto o esecutiva .... per gli impiegati di ruolo) oppure la categoria (prima o seconda o terza ...., per gli impiegati non di ruolo) o la qualifica (per gli operai dello Stato).

(6) La firma deve essere autenticata nei modi indicati dall'art. 3 del bando di concorso.

ALLEGATO 2
(rif. art. 6 del bando)

CATEGORIE DEGLI AVENTI TITOLO A RISERVA E ALLA PREFERENZA A PARITÀ DI MERITO E DOCUMENTI DA ESIBIRE A DIMOSTRAZIONE DEL TITOLO.

Gli aventi titolo a riserva, oltre i documenti sottoelencati, dovranno esibire un certificato di disoccupazione.

1) Insigniti di medaglia al valor militare: relativo brevetto o documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) e del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e militari di truppa), dal quale risulti il conferimento della ricompensa.

2) Coniuge superstite e figli delle vittime del dovere o di azioni terroristiche: certificato rilasciato dalla competente autorità ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 466.

3) Invalidi di guerra ed equiparati: decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano, fra l'altro, indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido di guerra (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la voce indicativa della minorazione e la categoria di pensione, con l'esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

4) Invalidi civili di guerra: decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano, fra l'altro, indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido civile di guerra (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la voce indicativa della minorazione e la categoria di pensione, con esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

5) Invalidi per servizio: decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'interessato ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, con esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

6) Invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro dalla quale risulti che l'interessato è iscritto nel rispettivo elenco provinciale nonché l'infermità o lesione che ha determinato la sua invalidità ed il grado di riduzione della sua capacità lavorativa oppure una dichiarazione dell'I.N.A.I.L. circa la natura dell'invalidità e circa il grado di riduzione della capacità lavorativa dell'invalido.

7) Orfani di guerra e figli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi durante l'effettivo servizio militare; orfani dei caduti per fatto di guerra e figli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi fuori del servizio militare; figli degli invalidi di guerra di prima categoria: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra attestante l'iscrizione del concorrente nell'elenco generale della rispettiva categoria.

8) Orfani dei caduti per causa di servizio: dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il suo decesso avvenne per causa di servizio ed inoltre, certificato del sindaco attestante che il concorrente è orfano del caduto cui si riferisce il precedente documento.

9) Figli di coloro che siano divenuti per causa di servizio permanentemente inabili a qualsiasi lavoro: documento di cui al precedente n. 5) relativo al genitore del concorrente ed inoltre: certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il genitore del concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonché l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità; certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

10) Orfani dei caduti sul lavoro: dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il genitore del concorrente è deceduto per causa di lavoro, certificato del sindaco attestante che il concorrente è orfano del caduto cui si riferisce il precedente documento.

11) Figli di coloro che siano divenuti per causa di lavoro permanentemente inabili a qualsiasi lavoro: documento di cui al precedente n. 6) relativo al genitore del concorrente ed inoltre: certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il genitore del concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonché l'infermità e la lesione che determinò tale permanente inabilità, certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

12) Feriti in combattimento: relativo brevetto ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e militari di truppa) dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento.

13) Insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: relativo brevetto o documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e militari di truppa) dal quale risulti il conferimento della ricompensa e dell'attestazione.

14) Capi di famiglia numerosa (da intendersi per tale, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, la famiglia costituita da almeno sette figli viventi computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra): stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

15) Coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3: attestato della Scuola superiore della pubblica amministrazione che specifichi, con il relativo punteggio conseguito, il corso, o i corsi, di preparazione o di integrazioni frequentati dal concorrente e certifichi l'esito favorevole da lui ottenuto in relazione a tale punteggio.

16) Figli degli invalidi di guerra, degli invalidi civili di guerra, degli invalidi per servizio, degli invalidi per lavoro: documento di cui ai precedenti numeri 3) o 4) o 5) o 6) relativo al genitore del concorrente ed inoltre certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferisce il precedente documento.

17) Vedove non rimaritate dei caduti di guerra; vedove non rimaritate dei caduti per fatto di guerra: modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

18) Mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi durante l'effettivo servizio militare; mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi fuori del servizio militare: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra attestante l'iscrizione della concorrente nell'elenco della rispettiva categoria.

19) Vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio: dichiarazione, in data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante la condizione del concorrente.

20) Mogli di coloro che siano divenuti per causa di servizio permanentemente inabili a qualsiasi lavoro: documento di cui al precedente n. 5) relativo al marito della concorrente ed inoltre: certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale e dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il marito della concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonché l'infermità o la lesione che determini tale permanente inabilità, certificato del sindaco attestante che la concorrente è moglie dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

21) Vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro: dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il marito della concorrente è deceduto per causa di lavoro ed inoltre: certificato del sindaco, in data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, attestante che la concorrente è vedova non rimaritata del caduto cui si riferisce il precedente documento.

22) Mogli di coloro che siano divenuti per causa di lavoro permanentemente inabili a qualsiasi lavoro: documento di cui al precedente n. 6) relativo al marito della concorrente ed inoltre: certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il marito della concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonché l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità; certificato del sindaco attestante che la concorrente è moglie dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

23) Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra; madri e sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra: certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra (il certificato dovrà anche indicare le generalità del caduto e, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

24) Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti per causa di servizio: dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il suo decesso avvenne per causa di servizio ed inoltre certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile del caduto cui si riferisce il precedente documento (il certificato, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

25) Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro: dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il figlio o il fratello della concorrente è deceduto per causa di lavoro ed inoltre certificato del sindaco, attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile del caduto cui si riferisce il precedente documento (il certificato, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

26) Disoccupati: certificato di iscrizione nelle liste dei disoccupati da almeno sei mesi.

27) Coloro che abbiano prestato servizio ad ogni effetto equiparabile al servizio militare di combattente: dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare, sempre che detta dichiarazione non sia stata incorporata, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o nel foglio matricolare militare (per i sottufficiali, graduati o militari di truppa), nel qual caso il concorrente dovrà presentare copia integrale, autentica di uno di questi ultimi documenti debitamente aggiornata.

28) Coloro che siano reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione comprovante tale loro condizione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati risiedono.

29) Profughi (1): documento comprovante il riconoscimento della qualifica previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità consolari delle località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani ed attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi).

30) Coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Amministrazione della difesa: copia integrale autentica dello stato matricolare aggiornato o, a seconda dei casi, dello stato di servizio o del foglio matricolare aggiornati se trattasi di servizio inerente a rapporto di impiego continuativo, con indicazione — sui documenti stessi o su certificato a parte rilasciato dal competente ufficio dell'amministrazione — dei giudizi complessivi di anno in anno e, sino all'ultimo, riportati, ovvero se trattasi di servizio non di ruolo, un aggiornato certificato, rilasciato dal competente ufficio dell'amministrazione, da cui risultino in modo completo gli estremi relativi al servizio (fra gli altri, la data di inizio, la continuità, la natura di esso, la data ed i motivi dell'eventuale cessazione, la qualifica e la categoria rivestita) nonché i giudizi complessivi di anno in anno e sino all'ultimo, riportati.

31) Coniugati con o senza prole e vedovi con prole: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

32) Invalidi civili: certificato della commissione sanitaria provinciale di cui agli articoli 7 delle leggi 6 agosto 1966, n. 625 e 30 marzo 1971, n. 118, attestante, fra l'altro, lo stato di invalido civile del concorrente nonché la natura della sua minorazione fisica ed il grado di riduzione della sua capacità lavorativa oppure un certificato del competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati invalidi civili dal quale risultino — insieme con gli estremi relativi all'avvenuto accertamento da parte della predetta commissione sanitaria provinciale — gli stessi elementi sopraspecificati (natura della minorazione fisica e grado di riduzione della capacità lavorativa dell'invalido).

33) Sordomuti: certificato attestante lo stato di sordomuto rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti e dal quale risulti, fra l'altro, se il concorrente sia colpito da sordità sin dalla nascita o, in caso diverso, se l'abbia o meno contratta prima dell'apprendimento del linguaggio.

34) Ufficiali che si trovino nelle condizioni di cui alla legge 20 settembre 1980, n. 574: stato militare di servizio aggiornato.

---

(1) Intendendosi per «profughi», oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306, 25 febbraio 1963, n. 319 ed al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, e successive integrazioni.

ALLEGATO 3

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

1) Tema di cultura generale. Il candidato dovrà svolgere un tema scritto, in lingua italiana, su un argomento di cultura generale il cui titolo sarà stabilito, con adatte formalità dalla Commissione esaminatrice. Con lo svolgimento del tema il candidato dovrà dimostrare, oltre ad un adeguato livello di cultura generale, anche la capacità di esporre in forma ordinata e chiara gli elementi di una situazione, di fare osservazioni pertinenti e logicamente conseguenti e di ricavare concrete conclusioni da quanto precedentemente trattato.

2) Svolgimento di un tema su elementi di amministrazione del patrimonio e contabilità dello Stato.

COLLOQUIO

1) *Matematica*

Aritmetica e algebra:

Sistema metrico decimale. Misure di lunghezza, di superficie, di volume, di capacità, di peso.

Cenni su numeri complessi.

Proporzionalità fra grandezze. Regola del tre semplice, del tre composto, di ripartizione.

Equazione di primo grado. Problemi di primo grado. Equazioni di secondo grado ad una incognita. Equazioni riducibili al secondo grado.

Sistemi semplici di equazioni di grado superiore al primo.

Problemi di secondo grado.

Progressioni aritmetiche e geometriche. Logaritmi. Proprietà relative. Logaritmi a base dieci. Uso delle tavole ed applicazioni.

N.B. — Il candidato dimostrerà essenzialmente la conoscenza del suindicato programma nelle risoluzioni di esercizi pratici.

2) *Fisica (elementi)*

Meccanica:

Il moto dei corpi e le forze.
Lavoro, energia, potenza.
Proprietà dei solidi, dei liquidi, dei gas.
Pompe ad aria e ad acqua.

Termologia:

Termologia e dilatazioni termiche.
Quantità di calore. Propagazione di calore.
Cambiamento di stato fisico. Trasformazione del lavoro in calore.

Magnetismo ed elettrologia:

Fenomeni magnetici. Elettricità statica.
La pila e la corrente elettrica. Effetti chimici della corrente.
Le leggi della corrente elettrica.
Effetti magnetici della corrente.
Induzione elettromagnetica.
Macchine generatrici di corrente. Motori elettrici.
Trasformatori.
Produzione e distribuzione dell'energia elettrica.

3) *Elementi di chimica e di tecnologia*

Sostanze semplici, composte, eterogenee. Sostanze organiche, inorganiche ed organizzate.

Costruzioni della materia: molecole ed atomi — coesione — affinità.

Peso atomico, peso molecolare.

Stato fisico delle sostanze e cambiamento di stato fisico.

Fusione, solidificazione, vaporizzazione, sublimazione, liquefazione, condensazione, soluzione.

Notazioni chimiche, simboli, formule, valenza.

Equazioni chimiche. Legge di Lavoisier.

Aria Atmosferica, ossigeno, combustione, fiamma.

Ossidi ed anidridi.

Acqua, idrogeno, idrati, acidi, sali.

Metalloidi e loro caratteristiche principali:

metalloidi monovalenti: (alogeni) cloro, fluoro, bromo, iodio;

metalloidi bivalenti: ossigeno, zolfo;

metalloidi trivalenti: azoto, fosforo, arsenico, boro;

metalloidi tetravalenti: carbonio, silicio.

Metalli e loro caratteristiche principali:

metalli leggeri: potassio, sodio, calcio, magnesio, alluminio;

metalli pesanti: rame, argento, zinco, mercurio, stagno, piombo, ferro, platino.

Composti chimici più comuni dei metalli e dei metalloidi.

I principali metalli impiegati nelle costruzioni navali e meccaniche: ferro, rame, stagno, zinco, piombo, nichel, alluminio, magnesio.

Loro principali caratteristiche. Cenni sommari sulla loro provenienza e sul processo per ricavarli dai minerali.

Leghe metalliche più comuni, bronzo, ottone, metallo bianco: loro fabbricazione: proprietà principali delle leghe.

Nozioni sui legnami più comunemente adoperati nell'industria: proprietà, qualità e difetti;

combustibili, combustibili solidi naturali ed artificiali: legna, torba, lignite, litantrace, antracite, carbone di legna, coke metallurgico;

combustibili liquidi: petrolio, nafta, catrame, olii pesanti;

combustibili gassosi: gas illuminanti, gas dei gassogeni.

4) *Elementi di diritto privato e pubblico*, nei limiti dei programmi di insegnamento degli istituti tecnici industriali.

5) *Elementi di contabilità di Stato.*

6) *Elementi di statistica* (concetto ed importanza della statistica, metodi statistici, leggi statistiche, statistica demografica e sue rilevazioni in Italia).

7) *Nozioni sull'ordinamento costituzionale dello Stato e sul rapporto di pubblico impiego.*

8) *Nozioni sull'ordinamento degli stati maggiori e degli organi centrali del Ministero della difesa.*

87A5624

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso, per titoli, per la nomina dei segretari generali di classe 1ª/*A* e 1ª/*B*

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Considerato che si sono rese vacanti le segreterie generali dei comuni di La Spezia, Cagliari e Pavia della classe 1ª/*A* e di Rovigo, Sesto San Giovanni (Milano), Crema (Cremona), San Remo (Imperia), Nocera Inferiore (Salerno), Ischia (Napoli), Chioggia (Venezia) e Castrovillari (Cosenza) della classe 1ª/*B*, nonché delle province di Milano e Catania della classe 1ª/*A* e di Siena e Reggio Emilia della classe 1ª/*B*;

Considerata, pertanto, la necessità di indire i concorsi per la nomina dei segretari titolari;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1954, n. 368, concernente la documentazione dei pubblici concorsi e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi per la nomina dei titolari delle segreterie generali dei comuni di La Spezia, Cagliari e Pavia della classe 1ª/*A* Rovigo, Sesto San Giovanni, Crema, San Remo, Nocera Inferiore, Ischia, Chioggia e Castrovillari della classe 1ª/*B*, nonché delle province di Milano e Catania della classe 1ª/*A* e di Siena e Reggio Emilia della classe 1ª/*B*.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere i segretari comunali generali di prima e seconda classe, i segretari provinciali e i vice segretari dei comuni e delle province in possesso dei requisiti di cui agli articoli 11, 12 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.

Art. 3.

Per partecipare ai predetti concorsi i candidati devono far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile - Direzione centrale dei segretari comunali e provinciali e del personale degli enti locali - Servizio segretari comunali e provinciali - Divisione personale, non oltre il 1° settembre 1987, distinte domande corredate dalla ricevuta di versamento, a mezzo vaglia postale, della tassa di concorso di L. 7.500 a favore dell'amministrazione comunale o provinciale interessata, con l'indicazione della causale del versamento.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite per raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

Ai sensi della nota marginale dell'art. 5 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, le domande dei candidati segretari comunali e provinciali sono esenti da bollo.

Le domande dei vice segretari vanno invece redatte in competente carta da bollo.

Sono in ogni caso soggetti a bollo tutti i documenti prodotti a corredo della domanda.

Art. 5.

I candidati devono accludere alla domanda tutti i titoli di studio e di servizio e le eventuali pubblicazioni che ritengono di produrre nel proprio interesse, allegando una distinta dei titoli stessi in duplice copia.

I candidati vice segretari comunali o provinciali devono produrre inoltre:

1) un certificato rilasciato dal sindaco ovvero dal presidente della giunta provinciale dal quale risulti il posto di organico ricoperto e lo stato di servizio, nonché un giudizio sintetico sulla qualità del servizio prestato nell'ultimo quinquennio;

2) copia del regolamento organico con la relativa pianta;

3) originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di uno dei diplomi di laurea indicati dall'art. 1, quarto comma, n. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, e di qualunque altro diploma di laurea dichiarato per legge equipollente.

La firma in calce alla domanda dei candidati vice segretari deve essere autenticata da notaio, segretario comunale o altro pubblico ufficiale fra quelli indicati dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 6.

I candidati che abbiano partecipato ai concorsi per la nomina a segretario generale della classe 1ª/*A* e 1ª/*B*, a segretario generale di 2ª classe, nonché ai concorsi per trasferimento a sedi della classe 2ª indetti in precedenza, potranno astenersi dall'allegare nuovamente i titoli, limitandosi a far richiamo all'istanza alla quale erano allegati ed unendo alle domande di partecipazione ai concorsi di cui al presente bando gli elenchi completi, in carta semplice, dei titoli stessi.

Non saranno presi in considerazione eventuali riferimenti a documenti allegati ad istanze per la partecipazione ai concorsi indetti da questa o da altra amministrazione che non siano quelli espressamente indicati nel precedente comma.

Roma, addì 26 giugno 1987

p. *Il Ministro:* CIAFFI

87A5667

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Diario delle prove scritte dei concorsi pubblici compartimentali, per esami, a complessivi centocinquantadue posti di perito telecomunicazioni radioelettronico, sesta categoria.

La prova scritta dei concorsi pubblici compartimentali, per esami, a complessivi centocinquantadue posti di perito telecomunicazioni radioelettronico del personale dell'esercizio, sesta categoria, dell'amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 86 del 13 aprile 1987, avrà luogo l'8 settembre 1987, alle ore 8, presso le seguenti sedi, distinte per singolo concorso circoscrizionale:

Piemonte, edificio patrimoniale P.T., via Reiss Romoli, 44/11, 10100 Torino;

Liguria, edificio patrimoniale P.T., ufficio principale Genova-Aereoporto, via dell'Aviazione, 16154 Genova;

Lombardia, edificio P.T., sede esami, via Bugatti n. 2, 20144 Milano;

Veneto, dopolavoro P.T., palazzo Flangini, campo San Geremia, 252, 30100 Venezia;

Friuli-Venezia Giulia, E.N.A.I.P. - Centro addestramento professionale, via dell'Istria n. 57, 34100 Trieste;

Emilia-Romagna, circolo costruzioni T.T., via Ghisiliera n. 17, 40100 Bologna;

Toscana, scuola compartimentale d'istruzione professionale, via Pellicceria n. 3, p.p. 4°, 50123 Firenze;

Marche, circolo costruzioni telegrafiche e telefoniche, via dell'Industria n. 17/A, 60100 Ancona;

Lazio, direzione compartimentale P.T., piazza Dante n. 25, 00185 Roma;

Abruzzo, aula concorsi - direzione compartimentale P.T., via Passolanciano n. 35, 65100 Pescara;

Campania, scuola compartimentale P.T., edificio poste ferrovia corrispondenze, II piano, corso Meridionale, 80100 Napoli;

Puglia, centro meccanizzazione postale, via De Blasio, zona industriale, 70100 Bari;

Sicilia, succursale istituto tecnico industriale "Vittorio Emanuele III", via G. Astorino, 90100 Palermo;

Sardegna, direzione compartimentale P.T., sala concorsi, piano 6°, viale Trieste n. 163/165, 09100 Cagliari.

N.B. — I candidati sono tenuti, a pena di esclusione, a presentarsi a sostenere la prova scritta nella sede del compartimento prescelto nella domanda di ammissione al concorso.

87A5563

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Concorso, per esame teorico-pratico a cinque posti di procuratore dello Stato

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, con le successive modificazioni;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 103, contenente modifiche all'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155;

Visto il testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e regolamento 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1980, n. 271;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1984, n. 538;

Viste le leggi 19 febbraio 1981, n. 27 e 6 agosto 1984, n. 425;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso, per esame teorico-pratico, a cinque posti di procuratore dello Stato.

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso, sempreché in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salvo quanto disposto dall'articolo seguente circa il requisito dell'età, coloro che sono in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza.

Art. 3.

I candidati che non siano impiegati statali di ruolo non debbono aver superato il trentesimo anno di età, salvo le deroghe stabilite dalle vigenti disposizioni.

Non sono ammessi coloro che precedentemente per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nell'esame di concorso anzidetto.

Il possesso delle condizioni richieste per l'ammissione al concorso deve essere perfetto alla data di scadenza del termine stabilito dall'art. 4 per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età che deve sussistere alla data del presente decreto.

Art. 4.

Coloro che intendono prendere parte al concorso debbono far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato la relativa domanda in carta da bollo entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dalla Avvocatura generale dello Stato.

Si considerano presentate in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al primo comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non sono prese in considerazione le domande presentate oltre il termine stabilito.

Nella domanda di ammissione al concorso gli aspiranti devono dichiarare:

a) la data ed il luogo di nascita ed il possesso degli eventuali titoli per la proroga del limite massimo di età;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime.

d) le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

e) il possesso della laurea in giurisprudenza;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) la propria residenza e l'indicazione del recapito al quale si desidera siano trasmesse le eventuali comunicazioni con l'indicazione del recapito telefonico.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Non sono prese in considerazione le domande nelle quali risulti omessa od incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui al presente articolo e al precedente art. 3 e l'autenticazione della firma in calce.

L'Avvocato generale dello Stato giudica definitivamente a norma dell'art. 11 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, dell'ammissibilità al concorso degli aspiranti.

Ciascun aspirante sarà avvertito dell'esito della sua domanda prima della data fissata per l'inizio degli esami.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, nel termine perentorio di dieci giorni dall'espletamento di detta prova, i documenti redatti nelle prescritte forme e attestanti il possesso degli eventuali titoli che diano diritto a preferenza nella nomina, in base alle vigenti disposizioni.

Art. 6.

La graduatoria è approvata dall'Avvocato generale dello Stato sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nei Bollettini ufficiali del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero di grazia e giustizia; di tale pubblicazione si dà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Sui reclami che venissero presentati entro quindici giorni dalla pubblicazione dei risultati del concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, l'Avvocato generale dello Stato pronuncia definitivamente, sentita la commissione esaminatrice, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 30 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 e dell'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155.

Art. 7.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dei vincitori saranno nominati procuratori dello Stato alla prima classe di stipendio ed immessi in servizio secondo l'ordine della graduatoria stessa.

Essi dovranno assumere servizio nelle sedi, in cui saranno destinati, entro il termine che sarà stabilito.

Il provvedimento di nomina sarà immediatamente esecutivo, salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusa il visto.

Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto, saranno comunque compensate.

I nuovi assunti dovranno far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato entro il primo mese di servizio i seguenti documenti in carta da bollo:

1) diploma originale o copia autentica di laurea in giurisprudenza conseguita in una università italiana;

2) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i trenta anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età);

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o da un medico militare o dalla competente unità sanitaria locale, dal quale risulti espressamente dichiarato che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da malattie costituzionali o da difetti particolarmente dell'udito o della favella che impediscano od ostacolino il perfetto esercizio delle funzioni di Procuratore dello Stato e dal quale risulti, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, l'eseguito accertamento sierologico del sangue;

6) certificato dal quale risulti il godimento dei diritti politici;

7) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva.

I documenti debbono essere redatti in lingua italiana su regolare carta bollata; quelli indicati ai numeri 3), 4), 5), 6) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella della loro presentazione.

I certificati di cui ai numeri 3) e 6) dovranno attestare altresì il possesso della cittadinanza italiana e il godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Gli impiegati statali di ruolo debbono presentare nello stesso termine il certificato sanitario di cui al n. 5), il diploma originale o copia autentica di laurea in giurisprudenza conseguita in una università italiana e la copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, su carta da bollo.

Nel caso che la documentazione prodotta risulti incompleta o affetta da vizi sanabili, gli interessati saranno invitati a regolarizzarla, nel termine di trenta giorni, a pena di decadenza.

Art. 8.

L'Avvocato generale dello Stato può disporre che gli aspiranti siano sottoposti alla visita di un sanitario di fiducia dell'amministrazione per l'accertamento della idoneità fisica al servizio.

Art. 9.

L'esame consta in tre prove scritte e di una orale, di carattere prevalentemente pratico. Le prove scritte, che debbono essere svolte nel termine di otto ore dalla dettatura, vertono: una sul diritto civile e commerciale, un'altra sul diritto e la procedura penale, e la terza sulla procedura civile.

La prova orale comprende il diritto civile, il commerciale, il penale, l'amministrativo, il finanziario, il diritto del lavoro, la procedura civile e procedura penale.

Le prove scritte si svolgeranno in Roma, ovvero, ove ne ricorrano i presupposti, nelle altre sedi che ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1980, n. 271, saranno indicate con successivo atto.

Con apposito avviso, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, verranno resi noti il luogo, i giorni e l'ora in cui si svolgeranno le prove scritte; pertanto ai candidati ammessi a sostenere le predette prove non sarà data comunicazione alcuna di tale avviso.

Il diario delle prove orali sarà fissato dalla commissione giudicatrice.

Per quanto riguarda le formalità inerenti allo svolgimento dell'esame saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli da 18 a 24, da 27 a 29 del Regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, con le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1980, n. 271, e degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1984, n. 538.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata, con firma autenticata dell'aspirante;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 10.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, è composta da un avvocato dello Stato con classe di stipendio non inferiore alla terza con funzioni di presidente, e da due avvocati dello Stato alla terza o alla seconda classe di stipendio, nonché da un magistrato della corte d'appello, da un avvocato o da un professore ordinario o straordinario in materie giuridiche nelle Università, designati rispettivamente dal Presidente della corte d'appello, dal presidente del Consiglio nazionale forense, dal competente rettore, nel termine di trenta giorni dalla data della richiesta. Trascorso il termine suddetto senza che siano pervenute le designazioni, anche i componenti estranei all'Avvocatura dello Stato sono scelti dall'Avvocato generale.

Un procuratore dello Stato disimpegna le funzioni di segretario della commissione e redige i verbali delle adunanze, che sono firmati dal presidente e dal segretario.

Ciascun commissario dispone di dieci punti per ognuna delle prove scritte e di dieci punti complessivamente per la prova orale.

Per ogni prova la somma dei punti, divisa per il numero dei commissari, costituisce il punto definitivo assegnato al candidato.

Sono ammessi alla prova orale soltanto i candidati che hanno conseguito non meno di sei punti, in ciascuna delle prove scritte.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà conseguito la votazione di almeno sei decimi.

La classificazione dei candidati è determinata dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto riportato nella prova orale.

La commissione forma la graduatoria degli idonei classificati nel modo indicato dagli articoli 28 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 e 4 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 120.

A parità di punti si applicano i criteri preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 11.

Ai vincitori del concorso nominati procuratori dello Stato alla prima classe di stipendio, sarà corrisposto lo stipendio annuo lordo di L. 17.275.033, oltre gli emolumenti di cui all'art. 27 della legge 3 aprile 1979, n. 103 e 2 legge 6 agosto 1984, n. 425.

Art. 12.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e, a norma degli articoli 3 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché nei Bollettini ufficiali del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero di grazia e giustizia..

Roma, addì 28 maggio 1987

L'Avvocato generale: MANZARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1987
Registro n. 8 Presidenza, foglio n. 330

87A5752

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Concorso a cinquantatre posti in convitto per l'anno scolastico 1987-88 a favore degli orfani del personale iscritto al «Fondo di previdenza e credito per i dipendenti civili e militari dello Stato e per i loro superstiti».

È bandito un concorso per il conferimento, per l'anno scolastico 1987-88 di cinquantatre posti nel convitto unificato di Spoleto, a favore degli orfani di dipendenti statali, appartenenti alle categorie iscritte al «Fondo di previdenza e credito per i dipendenti civili e militari dello Stato e per i loro superstiti», ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032.

L'Ente si riserva la facoltà di aumentare il numero dei posti messi a concorso, qualora il numero delle richieste e il numero dei posti disponibili lo rendano opportuno.

Hanno titolo a concorrere al beneficio dei posti in convitto gli orfani degli iscritti deceduti in attività di servizio o dopo collocati a riposo con diritto a pensione od assegno di riforma od assegno vitalizio, o deceduti in posizione ausiliaria o di aspettativa per riduzione di quadri.

Sono equiparati agli orfani i figli degli iscritti capi famiglia dispensati dal servizio senza diritto a pensione per malattie che comportino assoluta e permanente inabilità ad ogni proficuo lavoro.

I concorrenti saranno graduati secondo le disposizioni del regio decreto 7 giugno 1928, n. 1369, richiamato dagli articoli 50 e 57 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032.

Saranno ammessi a partecipare al concorso coloro che, alla data del 30 settembre 1987, avranno non meno di sette anni di età e non più di dodici. Eventuali domande presentate da aspiranti con età diversa da quelle indicate — e comunque non superiore agli anni sedici — potranno essere esaminate subordinatamente alla disponibilità dei posti.

Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere inviate alla Direzione generale dell'ENPAS - Direzione centrale credito e attività sociali - Ufficio III - Attività sociali - Via Santa Croce in Gerusalemme n. 55 - 00185 Roma, entro il 14 agosto 1987.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

A) Certificato di nascita del concorrente.

B) Stato di servizio rilasciato dal competente Ministero da cui risultino: carriera e qualifica dell'iscritto alla data del decesso, con espressa dichiarazione che sugli emolumenti percepiti dal medesimo venivano operate le ritenute a favore del Fondo di previdenza e credito per i dipendenti civili e militari dello Stato e per i loro superstiti.

C) Dichiarazione resa e sottoscritta dal rappresentante legale del minore dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risultino:

stato di famiglia;

data di decesso del dipendente statale;

professione di ciascun membro della famiglia e reddito annuale complessivo lordo conseguito nell'anno 1986 dagli appartenenti al nucleo familiare;

se alcuno dei componenti della famiglia goda di pensione ordinaria o di assegno vitalizio;

se l'aspirante all'ammissione o qualcuno dei suoi fratelli sia ospitato o assistito da qualche ente pubblico o istituzione di beneficenza;

se il concorrente fruisca di borse di studio conferite da parte di altri enti o istituzioni pubbliche;

se il concorrente o qualcuno dei suoi fratelli abbia fruito o fruisca di borse di studio ENPAS.

D) Atto di legittimazione, di adozione, di affiliazione, di riconoscimento o dichiarazione giudiziaria di affidamento qualora trattisi rispettivamente di figli legittimati, adottivi, affiliati, naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, o di esposti regolarmente affidati.

E) Atto di nomina del tutore dell'orfano minorenne e privo di entrambi i genitori.

F) Certificato dell'autorità scolastica dal quale risultino i voti riportati nello scrutinio finale o nella sessione di esami dell'anno scolastico 86-87.

Le domande e i documenti — da produrre in originale o in copia autentica a norma di legge — sono esenti dall'imposta di bollo ai sensi degli articoli 65 del testo unico 26 febbraio 1928, n. 619 e 88 del relativo regolamento, richiamati dagli articoli 50 e 57 del testo unico 29 dicembre 1973, n. 1032.

L'ente sottoporrà gli aspiranti a visita medica preventiva per accertarne l'idoneità psico-fisica alla vita comunitaria, avvalendosi delle unità sanitarie locali delle zone di provenienza di ciascun interessato. L'ente si riserva la facoltà dell'assegnazione straordinaria dei posti eventualmente rimasti disponibili dopo l'espletamento del concorso.

Per gli orfani ammessi in convitto l'ente assume, sino al conseguimento del diploma di scuola media superiore, l'onere del mantenimento in convitto, durante il periodo di frequenza scolastica e di esami, delle tasse scolastiche e dei libri. Il corredo personale è a carico della famiglia.

I vincitori del concorso saranno ospitati nel convitto unificato di Spoleto (Perugia).

I convittori che tengano una condotta incompatibile con la vita di comunità o non siano promossi alla classe superiore, cessano di rimanere in convitto. L'amministrazione dell'ente potrà consentire, per una sola volta, la permanenza nel convitto al fine di ripetere la classe, ove l'insuccesso scolastico sia dipeso da motivi di salute debitamente documentati.

Roma, addì 19 giugno 1987

Il commissario: MEUCCI

87A5699

REGIONE MARCHE

Concorso ad un posto di aiuto corresponsabile di neurologia presso l'unità sanitaria locale n. 8

E indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto corresponsabile di neurologia presso l'unità sanitaria locale n. 8.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 64 del 22 giugno 1987, parte terza.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale - ufficio concorsi, dell'U.S.L. in Senigallia (Ancona).

87A5764

REGIONE LIGURIA

Riduzione, da due a uno, del numero dei posti del concorso a primario di chirurgia generale presso l'unità sanitaria locale n. 13.

Il numero dei posti del concorso a primario di chirurgia generale presso l'unità sanitaria locale n. 13 di cui all'avviso pubblicato alla pagina 45 della *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 9 aprile 1986 è ridotto da due a uno.

87A5767

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 4

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 4, a:

un posto di biologo dirigente;
un posto di primario ospedaliero di medicina generale;
un posto di direttore sanitario di igiene ed organizzazione dei servizi ospedalieri.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 80 del 24 giugno 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'U.S.L. in Parma.

87A5757

REGIONE TOSCANA

Concorso a due posti di operatore professionale di prima categoria - coordinatore - tecnico di laboratorio, presso l'unità sanitaria locale n. 22.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di operatore professionale di prima categoria - coordinatore - tecnico di laboratorio, presso l'unità sanitaria locale n. 22.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 31 del 17 giugno 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'U.O. del personale dell'U.S.L. in Sansepolcro (Arezzo).

87A5763

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Concorso ad un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - infermiere professionale, presso l'unità sanitaria locale n. 6.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami ad un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - infermiere professionale, presso l'unità sanitaria locale n. 6.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 75 del 26 giugno 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore amministrazione del personale dell'U.S.L. in San Daniele del Friuli (Udine).

87A5816

REGIONE LOMBARDIA

Assunzione, per chiamata diretta, a sette posti di ausiliario socio sanitario presso l'unità sanitaria locale n. 3

È indetto avviso pubblico, per chiamata diretta, a sette posti di ausiliario socio sanitario - ruolo tecnico presso l'unità sanitaria locale n. 3.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 25 del 24 giugno 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'U.S.L. in Varese.

87A5716

Concorso ad un posto di coadiutore sanitario di medicina del lavoro - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica, presso l'unità sanitaria locale n. 3.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di coadiutore sanitario di medicina del lavoro - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica, presso l'unità sanitaria locale n. 3.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 25 del 24 giugno 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'U.S.L. in Varese.

87A5715

REGIONE PIEMONTE

Concorso ad un posto di collaboratore amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 26

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 26.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 24 del 17 giugno 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione - ufficio personale dell'U.S.L. in Venaria (Torino).

87A5758

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso il presidio ospedaliero «C.T.O.» dell'unità sanitaria locale n. 1-23

Sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, presso il presidio ospedaliero «C.T.O.» dell'unità sanitaria locale n. 1-23, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di ortopedia e traumatologia per il centro supporto di chirurgia della mano;

due posti di assistente tecnico - perito chimico;

un posto di assistente tecnico - perito elettronico.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 22 del 3 giugno 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi presso il presidio ospedaliero «C.T.O.» dell'U.S.L. in Torino.

87A5717

REGIONE PUGLIA

Concorso a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale BA/3

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale BA/3, a:

un posto di direttore sanitario;

un posto di primario di chirurgia plastica;

un posto di primario di otorinolaringoiatria;

un posto di assistente medico per la divisione di pediatria;

un posto di assitente medico per il servizio di radiologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 113 del 18 giugno 1987 (supplemento).

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'U.S.L. in Andria (Bari).

87A5760

Concorso ad un posto di veterinario coadiutore - area funzionale igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale, presso l'unità sanitaria locale LE/3.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di veterinario coadiutore - area funzionale igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale, presso l'unità sanitaria locale LE/3.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 104 del 4 giugno 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio del personale dell'U.S.L. in Copertino (Lecce).

87A5761

OSPEDALI RIUNITI DI BERGAMO

Concorso a posti di personale di varie qualifiche

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

due posti di aiuto di microbiologia;

un posto di aiuto di malattie infettive.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 24 del 17 giugno 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Bergamo.

87A5769

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 157 dell'8 luglio 1987, pubblica i seguenti avvisi di concorso:

***Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Calabria:* Concorsi pubblici, per esami, a due posti di assistente economico statistico, ad un posto di assistente contabile, ad un posto di assistente bibliotecario e a tre posti di assistente amministrativo.**

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1986, n. 1104, concernente: «Approvazione del regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 121 del 27 maggio 1987).

Nel decreto presidenziale citato in epigrafe e pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale* sono apportate le seguenti rettifiche:
alla pag. 6, all'art. 25, lettera *c*), terzo rigo, dove è scritto: «la somme», leggasi: *«le somme»*;
lettera *d*), ultimo rigo, dopo l'espressione «competenza» inserire *«,»*;
alla pag. 7, all'art. 33, primo comma, secondo rigo, dove è scritto: «inendono», leggasi: *«intendono»*;
alla pag. 7, all'art. 34, primo comma, terzo rigo, dove è scritto: «rendicondate», leggasi: *«rendicontate»*;
alla pag. 7, all'art. 39, quarto comma, terzo rigo, dove è scritto: «inentariati», leggasi: *«inventariati»*;
alla pag. 8, all'art. 50, terzo comma, terzo rigo, dove è scritto: «dei competenti», leggasi: *«dai competenti»*;
alla pag. 10, all'art. 63, secondo comma, primo rigo, dove è scritto: «da acquisti», leggasi: *«di acquisti»*;

nell'allegato *D* intitolare il prospetto in grassetto con la seguente dizione *«Situazione patrimoniale al 31 dicembre...»*; nella sezione «Attività» alla voce «Conti d'ordine» al secondo rigo, inserire dopo l'espressione «cauzione» *«,»*; nella sezione «Passività» alla voce «Conti d'ordine» al primo rigo, prima della parola «Terzi» inserire la parola *«A»*, al secondo rigo, dove è scritto «cauzione e garanzia» leggasi *«cauzione, a garanzia»*;

nell'allegato *E*, parte seconda, lettera *i*) dove è scritto: «sopravvenienze attive», leggasi: *sopravvenienze passive»*; dove è scritto: «insussistenze passive» leggasi *«insussistenze attive»*.

87A5822

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'ordinanza del Ministro della sanità del 18 gennaio 1984, concernente modificazioni all'ordinanza ministeriale 12 settembre 1983 relativa alle condizioni zoosanitarie per l'importazione in Italia di carni fresche da alcuni Paesi terzi. (Ordinanza pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 33 del 2 febbraio 1987).

Nell'ordinanza citata in epigrafe, alla pag. 862 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, in calce all'allegato, alla nota (3), dove è scritto: «Per i carri ferroviari e gli autocarri, indicare il numero di imma- dell'art. 19, lettera a), della direttiva n. 72/462/CEE», leggasi: «Per i carri ferroviari e gli autocarri, indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome».

87A5720

Comunicato relativo all'estratto di bando di concorsi della regione Toscana a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 19 Alta Valle d'Elsa. (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 138 del 16 giugno 1987).

Nell'estratto di bando citato in epigrafe, alla pagina 28 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «un posto di tecnico di laboratorio analisi chimico-cliniche e microbiologiche», leggasi: «tre posti di tecnico di laboratorio analisi chimico-cliniche e microbiologiche».

87A5616

Comunicato relativo al concorso della regione Basilicata ad un posto di primario di ortopedia e traumatologia presso il presidio ospedaliero di Maratea dell'unità sanitaria locale n. 4. (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 132 del 9 giugno 1987).

Nell'estratto di bando citato in epigrafe, alla pagina 28 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, nel titolo, dove è scritto: «... presidio ospedaliero di Matera ...», leggasi: «... presidio ospedaliero di Maratea ...».

87A5617

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

(c. m. 411100871590) **L. 700**